

311.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni a risposta scritta:					
Servello	4-22298	17177	Marengo	4-22312	17187
Biondi	4-22299	17177	Marengo	4-22313	17187
Taradash	4-22300	17178	Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		
Vozza	4-22301	17179	Agostinacchio	4-15395	III
Beebe Tarantelli	4-22302	17179	Balocchi Maurizio	4-18317	IV
Mancini Gianmarco	4-22303	17180	Battaglia Augusto	4-19297	IV
Fragassi	4-22304	17181	Bertoli	4-19069	V
Strada	4-22305	17182	Bertotti	4-14159	VI
Ronzani	4-22306	17183	Bottini	4-12422	VII
Marengo	4-22307	17184	Bruno Antonio	4-15282	VIII
Marengo	4-22308	17184	Calzolaio	4-12758	IX
Marengo	4-22309	17185	Cesetti	4-09921	XI
Marengo	4-22310	17185	Ferrari Marte	4-09868	XII
Marengo	4-22311	17186			

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1994

	PAG.		PAG.		
Fortunato	4-01798	XIII	Parlato	4-04311	XXX
Galasso Alfredo	4-07898	XIV	Parlato	4-12238	XXXI
Gasparri	4-21082	XV	Parlato	4-14658	XXXII
Lusetti	4-16034	XVI	Parlato	4-16027	XXXII
Maceratini	4-19901	XVI	Parlato	4-18524	XXXIII
Maira	4-08595	XVII	Parlato	4-21295	XXXIII
Mancini Gianmarco	4-14596	XVIII	Parlato	4-21896	XXXIV
Mancini Gianmarco	4-20425	XX	Patuelli	4-12779	XXXIV
Marengo	4-17386	XXI	Perani	4-10405	XXXVI
Marengo	4-18203	XXII	Piscitello	4-17665	XXXVI
Marengo	4-19871	XXIII	Pujia	4-19850	XXXVII
Marino	4-16820	XXIII	Ronchi	4-17036	XXXVII
Martucci	4-12680	XXV	Russo Spina	4-09060	XXXVIII
Mengoli	4-11877	XXVI	Tassi	4-07963	XXXVIII
Nuccio	4-19583	XXVII	Thaler Ausserhofer	4-13647	XXXIX
Nuccio	4-21575	XXIX	Tremaglia	4-17795	XLI

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SERVELLO e CELLAI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che l'attività degli spedizionieri doganali è l'unica professione qualificata, avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisce al campo doganale;

che essi, a causa di accordi internazionali ratificati anche dall'Italia, si trovano in grave crisi occupazionale ed economica;

che essi sono stati abilitati all'esercizio della propria professione solo dopo aver superato rigorosi esami presso il Ministero delle finanze, che sono stati da questo già riconosciuti meritevoli della fiducia dell'amministrazione e che quindi sono gli unici in grado di esercitare un'efficace azione di prevenzione all'evasione;

che l'evasione IVA intracomunitaria ha raggiunto livelli allarmanti e tali da compromettere grave pregiudizio allo sviluppo economico e sociale della nazione —:

se il Governo non ritenga che sia più conveniente per l'intera collettività, anche al fine di evitare il disperdersi di quel prezioso accumulo di esperienze formatosi in tanti anni di lavoro, usufruire del servizio di questi lavoratori sia come liberi professionisti, che alle proprie dipendenze, magari anche a tempo determinato, per cercare di arginare l'enorme falla contributiva;

visto che dopo 14 mesi di agonia il fondo previdenziale spedizionieri doganali già da due mesi non è in grado di pagare le pensioni agli aventi diritto, quale azione concreta s'intenda adottare per garantire le pensioni agli aventi diritto ed i diritti maturati degli iscritti non ancora in quiescenza;

per quale motivo solo a questi lavoratori autonomi è stata negata ogni forma di ammortizzazione sociale e di conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a porre il limite di 1.500 unità nella proroga di un anno alla fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 293 del 1993;

per quale motivo non è ancora stato bandito il concorso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 199 del 1993, convertito con legge n. 293 del 1993, per l'assunzione di duemila unità nei ruoli organici dell'Amministrazione delle finanze.

(4-22298)

BIONDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponde al vero e in caso affermativo quale sia il pensiero in ordine a ciò che viene affermato in una lettera del 18 marzo 1994 del Direttore generale dell'IRI Enrico Micheli che in una lettera diretta all'assessore regionale ligure avv. Valenziano sulla vicenda OMSAV di Savona testualmente così si esprime « in linea con gli orientamenti espressi in precedenza anche alla Presidenza della Consiglio, devo con rammarico confermare l'inopportunità del richiesto incontro tra il comitato di coordinamento per la reindustrializzazione e sviluppo economico della Liguria ed i vertici dell'IRI per affrontare le problematiche OMSAV di Savona ».

Il direttore Micheli non solo parla di orientamenti espressi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ma conferma (motu proprio?) le inopportunità del richiesto incontro non intravedendo possibili interventi anche in relazione all'attuale fase di disimpegno dell'Istituto dal settore siderurgico.

All'interrogante interessa conoscere se spetta all'IRI dare orientamenti al Governo, se decidere, inaudita altera parte, l'inopportunità del richiesto incontro e quindi superare l'ambito delle proprie competenze istituzionali precedendo alle istituzioni, Governo e Regioni di svolgere le funzioni loro proprie a difesa della produzione e occupazione. (4-22299)

TARADASH, BONINO, PANNELLA, VITO e CICCIOMESSERE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'ATT, nata nel 1990, ha come scopo la cura e la riabilitazione del tossicodipendente attraverso un percorso rieducativo che comprende, almeno nella prima fase, l'uso della buprenorfina cloridato (nome commerciale Temgesic);

la scelta dell'impiego di detto farmaco nel recupero delle tossicodipendenze è dipesa sostanzialmente dall'esperienza di uno dei medici che attualmente opera nell'A.T.T., il dr. Giovanni Biadene, il quale sulla base dei risultati di lunghi anni di ricerca condotta da studiosi americani, ha sperimentato, inizialmente nella provincia di Venezia e successivamente in quella di Vicenza, le proprietà agoniste (di attenuazione della sintomatologia astinenziale) ed antagoniste (di contrasto alla assunzione di eroina, di cui vengono bloccati gli effetti) della buprenorfina nei programmi di recupero delle tossicodipendenze;

in ordine alla liceità dell'impiego del Temgesic come farmaco sostitutivo nel trattamento delle tossicodipendenze, alcune considerazioni debbono farsi alla luce della modifica legislativa intervenuta con il referendum popolare del 18/04/1994, a decorrere dal 06/06/1993. L'abrogazione dell'art. 2 comma 1° lettera e) n. 4 del D.P.R. 309/90 ha privato il Ministro della sanità del potere di stabilire con proprio decreto i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi, importando conseguentemente la inefficacia del D.M. 19 dicembre 1990, n. 445 — cd. decreto De Lorenzo;

in precedenza, comunque, detto provvedimento ministeriale era stato disapplicato dal Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia Sez. I, con sentenza in data 04/06/1991 n. 500, che ne aveva ravvisato la illegittimità. Allo stato della legislazione, pertanto, ogni limite posto all'autonomia del medico curante nel trattamento delle tossicodipendenze è stato eliminato: la scelta del farmaco sostitutivo

da impiegarsi è affidata dunque alla esclusiva discrezionalità del medico, il quale, nell'ambito di un impiego terapeutico, ha piena facoltà di prescrivere qualunque farmaco sostitutivo dell'eroina, anche la morfina, nella quantità che ritiene opportuna e secondo una terapia che potrebbe protrarsi nel tempo senza la fissazione di un termine (cd. terapia di mantenimento);

il Ministro della Sanità con circolare 30/07/1993 n. 1100 ha confermato come siano stati avviati dal Ministero della sanità indispensabili approfondimenti circa la possibilità di ammettere — anche nelle strutture pubbliche — l'utilizzazione della buprenorfina cloridato e delle relative modalità e condizioni;

la legge non impedisce che la prescrizione della buprenorfina possa avvenire all'interno di una struttura privata che si occupi del fenomeno della tossicodipendenza;

non osta a tale modalità di operare l'indicazione dell'art. 116 D.P.R. 309/90 il quale, prevedendo l'istituzione di un albo regionale, ove possano trovare iscrizione le associazioni di volontariato di cui all'art. 115 di detto T.U., fissa tale formalità quale condizione, non tanto di liceità penale dell'operato di simili enti, quanto di sottoponibilità degli stessi a disciplina particolare che riconosce la facoltà di accedere alle sovvenzioni pubbliche nonché di essere qualificato soggetto idoneo ad accogliere il tossicodipendente ai fini dell'ammissione dello stesso al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 bis della legge 26 luglio 1957 n. 354;

considerando la realtà dell'A.T.T., un corretto impiego nell'ambito della stessa del farmaco in questione è stato riconosciuto anche da una perizia disposta in sede di incidente probatorio nell'ambito di un procedimento penale radicato avanti il Tribunale di Treviso a carico dei soci fondatori dell'A.T.T. ing. Sergio Ubliz e Sig. Cheti De Bianco, nonché nei confronti di due medici operanti all'interno dell'associazione;

il tossicodipendente che si rivolge all'A.T.T. viene sopposto da uno dei medici che operano presso l'associazione ad una visita iniziale in occasione della quale viene compilata una scheda anamnestica (raccolta di informazioni compiuta a scopo diagnostico mediante l'interrogatorio del paziente stesso). A questa fase segue la somministrazione del farmaco secondo i dosaggi prefissati dal medico con una scadenza che varia da due giorni ad otto giorni (in quanto la legge stessa impedisce la prescrizione per un periodo superiore ad otto giorni) a seconda della gravità dello stato patologico del paziente, costantemente tenuto sotto controllo dal medico curante;

a seguito dei provvedimenti del Tribunale di Biella e la sospensione del servizio dei colleghi Biadene e Moroni oggi latitanti, il dr. Cappelletti Adriano è stato costretto a prendersi carico di tutti i soggetti in terapia onde evitare che la sospensione del trattamento potesse farli ricadere nell'uso della droga. Il numero di tossicodipendenti in terapia, divenne così di circa un migliaio, in virtù anche di una sostanziale incapacità di gestione del fenomeno tossicodipendenza dei « SERT » locali;

la situazione, già di per sé precaria e difficilmente sostenibile, precipitò decisamente il giorno 28 febbraio, quando nella sede A.T.T. di Bassano, in via Velo, veniva tratto in arresto il sottoscritto, su iniziativa della sola autorità di Polizia Giudiziaria, e con la imputazione di « prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti ». Arresto in seguito convalidato dal GIP -;

se sia da ritenersi legittima, ai sensi della normativa attuale, la somministrazione di farmaci nella Tab. 4^o, prescritta in scienza e coscienza, nel quadro di una terapia che può essere anche di mantenimento;

quali provvedimenti intenda prendere per fornire una corretta interpretazione della Legge e per ovviare a tale grave situazione. (4-22300)

VOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

il comune di Quarto (Napoli) è stato sciolto in data 10 aprile 1992, con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 13 aprile 1992, ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221, articolo 1 in riferimento ad infiltrazione camorrista;

ai sensi della citata legge, il rinnovo del consiglio comunale, è previsto che debba avvenire entro 18 mesi dalla data di scioglimento del consiglio comunale;

semberebbe che il comune di Quarto non sia compreso nell'elenco dei comuni che dovranno votare in primavera nonostante siano trascorsi circa due anni dalla data di scioglimento -;

quali iniziative intenda assumere affinché i cittadini del comune di Quarto (Napoli) possano rinnovare la loro rappresentanza amministrativa nel prossimo turno elettorale di giugno. (4-22301)

BEEBE TARANTELLI, DALLA CHIESA CURTI, ROZZA GIUNTELLA, COLAIANNI, BARGONE e PAISSAN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

nella notte del 5 marzo 1994, a Mosca, la signora Irina Heard vedova Zianna, di cittadinanza italiana, con passaporto inglese, è stata aggredita dal compagno di viaggio Antonio Russo, di anni 65, residente a Cisternino, di cittadinanza italiana;

l'Ambasciata britannica a Mosca, nella persona del Vice Console signora Margaret Partridge, ha raccolto il 14 marzo 1994 una denuncia controfirmata dalla signora Heard, nella quale si dice che il Russo « ha intenzionalmente cercato di uccidermi colpendomi ripetutamente con un'arma da taglio in varie parti del corpo »;

come si dice nella stessa denuncia e nel certificato medico n. 158 dell'Ospedale Cittadino di Mosca n. 71, dove è tuttora

ricoverata, la signora Heard ha riportato ferite multiple che hanno richiesto tre giorni di rianimazione e interventi chirurgici con laparatomia degli organi delle cavità pleurica e addominale;

le autorità competenti italiane hanno ricevuto dalle Ambasciate italiana e inglese la documentazione relativa;

il Russo, dopo essere stato fermato dalla polizia di Mosca e lì trattenuto per tre giorni in stato di fermo, è stato estradato come persona indesiderata;

il Russo si trova tuttora a piede libero in Cisternino, provincia di Brindisi, spavaldamente dichiarandosi innocente e offendendo anzi l'immagine e la figura morale della sua vittima;

sono state presentate formali denunce alla Procura della Repubblica di Brindisi contro Russo Antonio da diversi cittadini italiani;

la signora Heard è una nota scrittrice di letteratura per l'infanzia, i cui numerosi libri sono stati pubblicati con lo pseudonimo di Irina Hale in Italia, Usa, Regno Unito, Giappone, Australia ecc., e le cui doti di intelligenza, sensibilità, mitezza e rettitudine morale sono universalmente note;

la presenza a piede libero del Russo, oltre che costituire elemento di turbativa nella piccola comunità pugliese, di fatto preclude alla signora Heard di poter tornare nella sua abitazione di Cisternino —:

se non ritengano di intervenire presso le autorità competenti affinché siano presi i provvedimenti necessari per garantire la incolumità della vittima e di assumere iniziative giudiziarie al più presto al fine di accertare le gravissime responsabilità dell'autore dei fatti e da ultimo di chiarire le ragioni per le quali né l'autorità giudiziaria russa né quella italiana abbiano preso misure cautelari nei confronti della persona denunciata come responsabile di un'azione così efferata. (4-22302)

GIANMARCO MANCINI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

già da diversi mesi è stato costituito in seno alla USL 6 di Lucca il Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi (GONIP) al parere del quale viene vincolato il rilascio di autorizzazioni, concessioni edilizie, agibilità, abitabilità, nulla osta inizio attività che, come risulta anche da numerosi articoli di stampa, di fatto impone adempimenti e oneri, non solo a carico di semplici lavoratori autonomi, ma anche di imprese che intendono creare nuova occupazione;

a tali oneri, di tipo cartaceo-documentale, quali ad esempio progetti di impianti tecnici, certificazioni di rispondenza degli impianti termici di piccola potenzialità che sono esclusi dalle norme sulla sicurezza degli impianti e dalle altre disposizioni di legge in materia, conseguono dispendiosi interventi sulle strutture e sugli impianti che non trovano giustificazione alcuna se non quella di vessare oltre misura quei cittadini che hanno l'ardire di voler intraprendere una attività e di creare nuovi posti di lavoro per i disoccupati;

si arriva addirittura a richiedere progetti per impianti realizzati prima dell'emanazione delle norme sulla sicurezza sugli impianti che, come è noto, troverà piena applicazione non prima del 31 dicembre 1994 —:

se sia noto al ministro della sanità, sulla base di quali norme di legge sono stati costituiti questi gruppi operativi e se sia legittimo che in una stessa provincia solo una USL su quattro attui delle procedure che ritardano o impediscono l'apertura di nuove attività imprenditoriali o addirittura ne possano determinare la cessazione;

se sia noto al ministro del lavoro e della previdenza sociale il pauroso arre-

trato delle verifiche degli impianti di messa a terra e degli altri impianti soggetti alla normativa vigente, accumulato dal Servizio preposto della USL 6. Servizio, molto solerte nel dare pareri negativi alle pratiche GONIP anche per la mancata presentazione di documenti non dovuti e nel destinare i propri funzionari a tale attività non prevista dalla legge, ma che poi non opera, ritardando quelle verifiche che sono di sua competenza e che, se non eseguite, possono essere causa di infortuni sul lavoro;

se siano note al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le procedure poste in essere dal GONIP della USL 6 per l'attuazione della legge n. 46 del 1990 e relativo regolamento, atteso che ai cittadini vengono richiesti, in sede GONIP, adempimenti che tali normative espressamente escludono. (4-22303)

FRAGASSI. — *Ai Ministri dell'interno, del turismo e spettacolo e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'aeroporto di Marina di Massa-Cinquale insiste su un'area di 203 mila metri quadrati ed in una località turistica molto nota: la Riviera Apuo-Versiliese;

questa struttura è di proprietà del comune di Massa (provincia di Massa Carrara) che, con delibera del Consiglio comunale datata 22 settembre 1947, approvò i lavori per la costruzione e la convenzione per l'affitto del vasto spazio acquistato dallo stesso Consiglio comunale nell'anno 1950, del mese di novembre e previa autorizzazione dell'allora Prefetto di Massa Carrara, che dette il placet, con il vincolo della costruzione dell'aeroporto;

dal competente Ministero è stata attribuita allo scalo la categoria « 9 »;

grazie anche alla presenza di questa struttura funzionante, il Ministero dell'interno, all'inizio del 1992, ha assegnato al comune di Massa la categoria « 1A » con-

sentendo alla civica amministrazione di avere fondi, finanziamenti particolari ed altro;

l'attività dello scalo se si tiene conto che il comune di Massa non ha mai speso un soldo per miglioramenti ed altro è accettabile e perfettamente allineata con quella di altri aeroporti, certo meglio attrezzati, quali: Lucca/Tassignano; Elba/Marina di Campo, mantenendo, come si evince dai registri ufficiali, un traffico passeggeri di 8/10.000 persone all'anno e 7.000 movimenti (annuali);

lo stesso scalo è inserito nel Progetto « Mercurio » redatto dal settore Protezione civile ed identificato quale struttura indispensabile nei casi di mobilitazioni di massa per eventi vari ma è anche base operativa degli aerei del Servizio Avvistamento Incendi e degli elicotteri « pompierre » della regione Toscana;

lo scalo dal 1950 è gestito dall'Aero Club Marina di Massa — Ente Morale tramite una regolare convenzione stipulata con il comune di Massa e che, per giunta, non ha mai avuto oneri per l'Ente locale;

l'Aeroclub ha infatti provveduto alla manutenzione dell'area, ha acquistato ed installato a proprie spese hangars; ristrutturati i locali esistenti, aumentando, in questo modo, ed a costo zero, il patrimonio del comune di Massa che è anche proprietario di ogni tipo di opera costruita dall'Aeroclub;

alla fine degli anni 1980 e primi '90, su spinta dell'Aeroclub, il comune di Forte dei Marmi, confinante, aveva avviato contatti con quello di Massa ed altri per arrivare ad una gestione consortile dell'aeroporto tramite Consorzio a capitale pubblico-privato;

misteriosamente il comune di Massa, dopo alcuni incontri, senza fornire spiegazioni, ha interrotto i contatti con Forte dei Marmi nonostante i vari solleciti scritti del Sindaco della cittadina turistica versiliese;

nel 1992 il comune di Massa ha stanziato nel proprio Piano investimenti

1993-1995, 300 milioni per l'asfaltatura delle piste riconfermando inoltre negli indirizzi preliminari per la stesura del nuovo Piano Regolatore Generale (approvati dal Consiglio comunale il primo giugno 1993) il mantenimento dello scalo « ritenuto — si legge testualmente — essenziale per lo sviluppo socio-economico del comprensorio » prevedendone anche l'ampliamento e l'adeguamento a nuove esigenze di traffico soprattutto turistico;

appare oggi strano l'atteggiamento dell'assessore alle Finanze del comune di Massa Roberto De Angeli (entrato in carica solo dal dicembre 1993) che, in data 3 marzo 1994, con sua lettera protocollo 2999, scrive alla Direzione aeroportuale di Pisa chiedendo di avviare le procedure per la dimissione dello stesso aeroporto affermando che tale è la volontà della stessa Amministrazione comunale;

ancora più strana è l'assegnazione, quasi contestuale, ad altra Associazione di una porzione dell'area aeroportuale ed il non voler rinnovare la convenzione scaduta con l'Aeroclub nel dicembre 1991 nonostante le più volte dichiarate volontà da parte di amministratori dello stesso comune di Massa;

veramente clamoroso è il fatto che lo stesso assessore De Angeli decida, motu proprio, di allestire un ippodromo nella stessa area;

conseguentemente il capogruppo in Consiglio comunale a Massa di Unità Democratica, Dino Oliviero Bigini, noto per aver denunciato e per continuare a denunciare « comitato d'affari » in comune, in una lettera inviata il 24 marzo scorso alla Direzione aeroportuale di Pisa, dichiara che « ogni tipo di iniziativa assunta dal De Angeli è solo e unicamente un suo personalismo » —;

se intenda verificare come mai il comune di Massa ha sempre ostacolato la creazione di un Consorzio a capitale misto pubblico privato per la gestione dell'aeroporto di Marina di Massa;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di accertare che cosa si nasconde sotto al tentativo dell'assessore De Angeli di costruire un ippodromo nella vasta area dal momento che non ci sono le condizioni, anche sotto il profilo igienico sanitario e dell'ordine pubblico, per la creazione di una simile struttura a Cingule;

se intenda indagare se invece l'obiettivo sia quello di favorire speculazioni edilizie come già si vocifera in tutta la Riviera Apuo-Versiliese, facendo indagini mirate anche sul o sui proponenti;

se intenda accertare come, nel luglio 1991, la Giunta municipale abbia autorizzato un privato a costruire, nell'area aeroportuale, un *hangar* dal momento che sembra che questo privato al momento dell'assunzione della delibera da parte della Giunta, era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Massa in data 6 luglio 1991. (4-22304)

STRADA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i lavori di manutenzione del ponte del fiume Po tra il comune di San Rocco al Porto e Piacenza, unica arteria statale che collega la regione Lombardia a quella emiliana, sono stati ripresi solamente il 18 febbraio 1994;

in previsione della ripresa dei suddetti lavori presso la Prefettura di Piacenza, in data 28 gennaio 1994, si è tenuta una riunione allo scopo di definire programmi e modalità dell'intervento nei quali è stato previsto, al fine di alleviare le difficoltà dell'utenza, di riservare al traffico la carreggiata est per consentire la circolazione a doppio senso di marcia esclusivamente ad autovetture di larghezza inferiore a metri 2,20 e ad autobus di linea e automezzi di pronto intervento, interrompendo, in tal caso, il doppio senso di marcia delle autovetture, attraverso un sistema coordinato di semafori e sensori elettronici;

dalla ripresa dei lavori è stata constatata la completa disapplicazione del programma e delle modalità definite, infatti la circolazione avviene quasi esclusivamente a senso unico alternato creando intralci alla circolazione, intralci che aumentano sensibilmente in occasione del transito, a senso unico, degli autobus in particolare per il versante lombardo dove si formano lunghe code mentre il sistema elettronico di regolazione del traffico privilegia l'uscita da Piacenza;

tale stato desta serie preoccupazioni in quanto ha determinato un drastico crollo delle attività produttive e commerciali delle aziende operanti nel territorio che potrebbe portare anche ad una riduzione di posti di lavoro;

solo dopo numerose proteste dei Sindaci, delle forze politiche e sociali lodigiane il traffico si è fatto più scorrevole anche se soggetto ancora a interminabili code e disagi anche economici —:

se non ritengano opportuno intervenire di concerto con i Ministri interessati affinché con urgenza vengano attuati alcuni provvedimenti indifferibili che consentano il doppio transito dei mezzi anche durante i lavori in corso e che gli stessi vengano realizzati con maggiore celerità; in particolare:

l'esecuzione dei lavori con una squadra di operatori più numerosa della attuale e su due o tre turni di lavoro;

la regolarizzazione del doppio senso di circolazione con l'inserimento di una squadra di personale specializzato;

la presenza delle forze dell'ordine e della polizia stradale almeno durante gli orari critici di ingresso e di uscita dai luoghi di lavoro;

un potenziamento ulteriore di tutta la segnaletica sia orizzontale che verticale.
(4-22305)

RONZANI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

1) sta sollevando forti proteste la bozza dell'orario estivo relativo alla linea Santhià-Biella-Novara e viceversa;

2) gli orari di partenza di alcuni treni regionali utilizzati per lo più dai pendolari, se confermati, sono tali da provocare nuovi e maggiori disagi come conferma la decisione degli utenti di raccogliere le firme in calce ad una petizione con la quale si chiede la modifica della bozza in questione;

3) gli orari sono stati pensati in maniera da penalizzare chi viaggia con il risultato di allontanare ulteriormente l'utenza;

4) non è la prima volta che ciò avviene nonostante che le FS abbiano in più di una occasione dichiarato di voler tenere conto delle esigenze dei pendolari;

5) in particolare solleva proteste la proposta di:

anticipare dalle ore 7,11 alle ore 6,58 il diretto Biella-Torino sopprimendo quello successivo alle ore 7,23, un treno particolarmente utilizzato dagli studenti, il risultato di tale modifica è che gli utenti sono costretti ad anticipare notevolmente la partenza;

allungare di 12 minuti i tempi di percorrenza del treno 4706 in partenza da Novara alle ore 19,05 e di sopprimere l'ultimo treno in partenza da Santhià per Biella;

ritardare sulle linee Novara-Varallo il treno 4680 che partirà non più alle ore 17,22 bensì alle ore 17,44 determinando a Romagnano Sesia la mancata coincidenza col servizio di pulman, istituito appositamente;

sopprimere il treno in partenza da Arona per Santhià delle ore 5,38;

6) si ha notizia che la sostituzione delle automotrici vecchie di 35 anni, avverrebbe con automotrici vecchie di 30 anni, anch'esse scomode e poco affidabili;

7) se tale notizia venisse confermata ad essere sconfessato sarebbe lo stesso

ministero che aveva assicurato un reale rinnovamento del materiale rotabile —:

se non ritenga:

di anticipare dalle ore 5,48 alle ore 5,33 il primo treno per Santhià (tale anticipo non è giustificato se è vero che la coincidenza per Torino è alle ore 6,17 e quella per Novara e Milano è alle ore 6,34);

di anticipare dalle ore 6,27 alle ore 6,10 il secondo treno per Santhià il quale col nuovo orario giungerebbe a Santhià alle ore 6,41 e cioè quando la coincidenza per Novara e Milano è alle ore 7,05 e per Torino alle ore 7,16;

di anticipare dalle ore 6,37 alle ore 6,20 il treno da Santhià per Biella determinando la mancata coincidenza con il treno interregionale proveniente da Torino alle ore 6,33;

di dover pretendere, come richiesto da numerose risoluzioni approvate dal Parlamento, che i nuovi orari vengano se non concordati almeno discussi con gli utenti e le comunità locali come era avvenuto in passato;

se non ritenga di dover intervenire per sollecitare in ogni caso una modifica degli orari sopra indicati in modo da renderli compatibili con le esigenze degli utenti;

quali automotrici verranno impiegate sulla tratta in questione e a partire da quando. (4-22306)

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie pervenute all'interrogante, il signor Napoli Francesco, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 27 giugno 1936, residente in Genova, via Piero Maroncelli 15/18, sarebbe in possesso di documentazione scritta, sonora, fotografica e di informazioni atte a comprovare illeciti diversi compiuti nell'assegnazione e nella esecuzione di appalti e subappalti in Ge-

nova e in Milano, anche relativi alle già note vicende collegate ai lavori effettuati per la « Expò '92 » e metropolitana in Genova;

risulta all'interrogante sia stata acquisita — dalla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Milano, IV Dipartimento reati contro la pubblica amministrazione, con verbale di sequestro del 29 ottobre 1992 — cassetta sonora magnetica, modello D60 marca TDK, contenente la registrazione di una conversazione avvenuta tra il sopra menzionato Napoli Francesco e il signor Gallo Luigi, presso lo studio OME Finanziamenti sito, all'epoca dei fatti, in Genova, piazza Caricamento n. 1/A int. 21;

in particolare in detta registrazione sarebbero ravvisabili meccanismi di aggiudicazione di appalti, pubblici e privati, anche attraverso l'interessamento di rappresentanti politici;

in conseguenza a tali denunce il signor Napoli Francesco avrebbe subito, da aziende coinvolte nei fatti da lui conosciuti, anche ritorsioni economiche, mediante il mancato pagamento di lavori da lui effettuati —:

quali iniziative intendano assumere al fine di esaminare, nell'ambito delle competenze del Governo, l'eventuale rilevanza penale della sopramenzionata documentazione e informazioni, con particolare riferimento alla documentazione sonora acquisita dalla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Milano, contestualmente alle dichiarazioni rese in pari data dal signor Napoli Francesco. (4-22307)

MARENCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

la signora Grazi Gilda, nata a Genova il 26 dicembre 1938, ivi residente in Salita Pino Sottano 3/4, è dipendente di ruolo della ex USL XIII (Genova 4), ora

USL n. 3 « Genovese », ed esattamente dell'Ospedale San Martino in Genova, quale « ausiliaria » presso il reparto « Malattie Infettive-Isolamento », dal 14 agosto 1973, con deliberazione dello stesso ente ospedaliero in data 7 giugno 1973 (comunicazione datata 19 luglio 1973, prot. n. 17633), ed ha svolto una attività usurante, in considerazione delle caratteristiche del reparto in cui ha prestato per 21 anni servizio;

in data 20 luglio 1993, la stessa dipendente faceva domanda di collocamento a riposo, ai sensi della legge n. 965, del 26 luglio 1965, articolo 18, per i « Dipendenti coniugati o con prole minorenne a carico »;

con lettera a data 7 ottobre 1993 (prot. n. 10028) l'ente di appartenenza notificava alla stessa dipendente che con provvedimento n. 34 del 19 agosto 1993, era stato disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dall'1 settembre 1994;

la signora Grazzi veniva poi convocata presso il Servizio Personale dello stesso Ospedale con lettera datata 8 marzo 1994 (prot. n. 2010) per « comunicazioni inerenti la sua pratica di collocamento a riposo », e, in data 15 marzo 1994, recandosi agli uffici competenti le veniva comunicato che sarebbe stata invece, contrariamente a quanto precedentemente comunicate, collocata a riposo nel marzo 1995, con 6 mesi di ritardo rispetto alla precedente data, in quanto non veniva computata nel periodo di servizio prestato la prima assunzione provvisoria, peraltro di soli 4 mesi;

con questo rinvio della collocazione a riposo si contraddice il provvedimento n. 34 del 19 agosto 1993, di cui sopra e la comunicazione a data 7 ottobre 1993 (prot. n. 10028);

va considerato che la signora Grazzi, in relazione al tipo usurante di servizio prestato, in un reparto di isolamento, è in condizioni di salute precarie —

a quali cause sia dovuto il suddetto comportamento contraddittorio dell'ospe-

dale San Martino di Genova, col cospicuo ritardo nella collocazione a riposo della signora Grazzi Gilda. (4-22308)

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, per gli affari sociali, per la funzione pubblica e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la costruzione tubolare meglio nota come « Gazebo », edificata in occasione dei mondiali di calcio dell'anno 1990 innanzi allo stadio « Ferraris » di Genova, concessa nel dicembre 1991 in affidamento al CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha consentito di svolgere un servizio sociale di primaria importanza a favore dei giovani del quartiere genovese di Marassi e delle circoscrizioni limitrofe, il cui onere finanziario è stato interamente sostenuto dallo stesso CONI;

nel novembre 1993, con ordinanza dell'allora Commissario Prefettizio, la struttura è stata dichiarata inagibile e sono state pertanto sfrattate le associazioni sportive che vi svolgevano la loro attività, quali la Associazione Motociclistica Genovese, la Federcalcio giovanile, società di Basket, Volley e Taekwondo;

tale provvedimento ha avuto gravi ripercussioni considerando che ha privato la città di Genova — in particolar modo i quartieri direttamente interessati — di un indispensabile elemento di aggregazione giovanile —

quali iniziative urgenti intendano assumere al fine di salvaguardare la funzionalità della predetta struttura del quartiere genovese di Marassi ovvero — se ciò dovesse risultare tecnicamente impossibile alla luce di nuovi e più approfonditi esami da parte dei competenti uffici — garantire comunque al CONI locali che possano rendere attuabile la ripresa delle sopra indicate attività sportive, nella stessa zona. (4-22309)

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'allora sindaco di Ortonovo (SP) Ugo Cervia in data 28 novembre 1991, con propria ordinanza n. 86, e in data 14 maggio 1992, con propria ordinanza n. 33, disponeva il ripristino della destinazione agricola di capannoni in località Portonetti, destinati, tra l'altro ad attività di carrozzeria, con verniciatura a forno, e comunque provocanti consistenti inconvenienti ambientali (inquinamento atmosferico, acustico, olfattivo e simili), inconvenienti aggravati dalla vicinanza di edifici residenziali;

tali ordinanze non sono state ancora eseguite —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere ai fine di tutelare la salute dei residenti in località Portonetti del comune di Ortonovo (SP) e affinché siano sanzionate le inadempienze e le omissioni che hanno reso inefficaci e inattuati le suddette ordinanze sindacali. (4-22310)

MARENCO. — *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta dell'8 luglio 1993, l'interrogante poneva all'attenzione del Governo le difficoltà che gli utenti portuali affrontavano e tuttora affrontano nelle operazioni doganali;

con risposta in data 11 febbraio 1994, il Ministro delle finanze contestava i dati della predetta interrogazione, tra l'altro sostenendo che « nel porto di Genova operano 10 sezioni doganali e precisamente quelle di "Molo Vecchio", "Darsena", "AMAT", "Ponte dei Mille", "Chiappella", "Passo Nuovo", "Calata Canzio", "San Benigno", "Ponte Eritrea" e "Ponte Libia" », volendo con ciò affermare l'adeguatezza del servizio doganale alle esigenze di traffico del porto di Genova;

l'interrogante si chiede da quali fonti il Ministro abbia attinto le informazioni riportate nella risposta considerando che:

1) la sezione « Molo Vecchio » non esiste più dal 1990; era ubicata nei Magazzini del Cotone, che sono stati ristrutturati per la « Expò 1992 » e le manifestazioni colombiane;

2) la sezione « Chiappella » non esiste più da oltre 7 anni e la calata « Chiappella » e « Colombo » serve solo per il cabotaggio (partenza traghetti per le isole);

3) nella sezione « Darsena » è da oltre un decennio che non attraccano navi e dal 1992 nella « Darsena » è stato installato il porto dei pescherecci; la sezione « Darsena » lavora al 99,9 per cento per le merci estere che arrivano a mezzo autocarri per provviste di bordo;

4) sezione « AMAT » (Arrivi Mare Terra): si effettuano sdoganamenti al 99 per cento per arrivi via terra (autocarri TIR) e 1 per cento arrivi di collettame a mezzo FF.SS., dalle Stazioni ferroviarie genovesi Dinegro e Principe;

5) sezione « Ponte dei Mille »: opera esclusivamente per arrivi e partenze delle navi passeggeri; praticamente non ha personale e all'arrivo e/o partenza delle navi vengono mandati in distacco funzionari da altre sezioni;

6) sezione « Calata Canzio »: è un terminal costiero (lubrificanti);

7) sezione « San Benigno »: lavora esclusivamente per merci in esportazione;

8) 9) 10) sezioni « Passo Nuovo », « Ponte Eritrea », « Ponte Libia/Ronco »: sono le sole che operano per le merci in importazione, in costante difficoltà e ritardo;

permangono dunque le cause e l'urgenza della segnalazione e della domanda poste al Governo in data 8 luglio 1993, circa il servizio doganale nel porto di Genova —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di permettere, col potenziamento dei servizi doganali, il lavoro e la stessa, sempre più difficile, so-

pravvivenza del porto di Genova, quale unità produttiva centrale della città.

(4-22311)

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

permangono in una situazione di grave disagio i rapporti tra gli Enti Locali della Liguria — comuni, province, Comunità Montane, Enti di Assistenza e Consorzi — ed il CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo) nel suo attuale stato di Comitato unico per tutto il territorio ligure, da Ventimiglia a La Spezia, contrariamente a quanto si verificava negli anni scorsi con il funzionamento attraverso le Sezioni provinciali;

vari e fondati sono i motivi di allarme e preoccupazione che recentemente si sono manifestati anche con una protesta da parte dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per l'annullamento sommario, da parte dello stesso CO.RE.CO. ligure, di varie delibere comunali, senza valide motivazioni, con la conseguente paralisi amministrativa degli Enti soggetti;

a ciò si aggiunga il disagio prodotto di continuo a piccoli Enti, come gli Asili, alcuni dei quali sono costretti a defatiganti trasferte a Genova, da sperduti paesi del lontano entroterra, convocati per « audizioni » quanto mai ovvie e inutili, con banali motivi di convocazione;

va altresì considerato lo stato di estrema « provvisorietà » del CO.RE.CO. stesso, in quanto è sempre pendente presso

il TAR — Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria un ricorso incentrato sulla illegittima composizione del Comitato, a causa della irregolare nomina di alcuni suoi componenti, la cui presenza e relativi provvedimenti potrebbero aver invalidato le deliberazioni assunte dall'organo di controllo a partire dalla sua illegittima costituzione, con grave nocumento per la credibilità della stessa regione Liguria e del suo Consiglio, di cui il CO.RE.CO. è espressione —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di fare chiarezza su tale situazione, sia sotto il profilo delle capacità operative che della legittimità degli atti, dando così certezza agli Enti esposti al controllo di detto CO.RE.CO.

(4-22312)

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 27 novembre 1993 alle ore 11 circa è stata emessa contravvenzione n. 1257/93 nei confronti dell'autovettura targata SP 283860 di proprietà del signor Rasi Ulderico, residente in Ameglia (La Spezia), da parte di agente della polizia municipale di Sarzana (La Spezia);

tale contravvenzione sarebbe stata emessa per un posteggio irregolare, all'interno di un'area privata, riservata ai clienti di un supermercato sarzanese —:

se quanto sopra risponde a verità;

se il Governo ritenga che tale procedura sia legittima, considerata la proprietà privata dell'area in cui si sarebbe svolta la violazione al codice della strada. (4-22313)

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le aziende agricole, in provincia di Foggia, sono state colpite, negli scorsi anni, da calamità naturali; per fronteggiare le quali sono stati varati provvedimenti legislativi (decreto-legge 15 maggio 1989, n. 231, convertito in legge n. 286 del 1989, decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991, n. 31), che si aggiungono alle norme sul Fondo di solidarietà nazionale di cui alle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185;

gli istituti bancari — così come il consiglio agrario provinciale di Foggia — rifiutano di stipulare mutui a tasso agevolato in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, richiedendo, invece, interessi ordinari;

le banche deducono, a giustificazione del loro comportamento, la mancata erogazione, da parte della regione Puglia, dei fondi messi a disposizione dallo Stato ai fini dell'applicazione delle suddette norme nonché l'esposizione della Regione di lire 1.400 miliardi nei confronti del sistema bancario, fatto che renderebbe non credibile l'ente in ordine agli adempimenti per assicurare il tasso agevolato;

l'unione provinciale agricoltori di Foggia e singoli operatori agricoli hanno denunciato in sede penale la situazione, e pare che siano in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Bari e della Procura della Repubblica di Foggia;

in questi giorni gli operatori agricoli, che non hanno potuto stipulare i mutui a tasso agevolato, ovvero li hanno stipulati a tasso di riferimento e sono, ovviamente,

nella condizione di non poter adempiere, sono destinatari di procedure esecutive mobiliari ed immobiliari: ciò nonostante vi sia una risoluzione della Commissione Agricoltura, in data 17 dicembre 1992, che stigmatizzando i ritardi regionali, sollecita il Governo ad interventi urgenti —:

se risulti siano stati sottoposti ad indagini gli amministratori regionali da parte della Procura della Repubblica di Bari e di Foggia, in relazione alle denunce presentate, una all'Unione provinciale agricoltori a Foggia e trasmessa per competenza a Bari, le altre dai singoli operatori a Foggia, tra i quali Scopece Giorgio e Scopece Mario, Talia Isidoro, Carrabs Maria Luisa e Fredella Pasquale, Carrabs Carmine, Napolitano Umberto, Pannoli Lucia ed altri: denunce con le quali si evidenziava la scomparsa in Puglia dei fondi destinati all'agricoltura;

se siano stati sentiti gli Istituti bancari ed abbiano giustificato, questi ultimi, il motivo della parziale applicazione delle norme suindicate e della richiesta degli interessi a tasso di riferimento;

se sia consentito, ed in base a quale norma, che le cambiali agrarie siano azionate come titoli ordinari, pure a fronte della volontà degli operatori agricoli di stipulare i mutui di cui alle suddette leggi a tasso agevolato agricoltori che hanno esibito, tra l'altro, gli atti deliberativi regionali, richiesti ai fini della delimitazione delle zone e della espressa indicazione delle debitorie; e, in difetto, i motivi della deroga nonché l'autorità che l'ha disposta;

se risultino i motivi per i quali non sia stato disposto il sequestro dei titoli azionati, nonostante qualcuno tra i denunciati ne abbia fatto espressa richiesta in sede penale. (4-15395)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione di cui in oggetto si comunica che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari pende indagine preliminare per un esposto a firma di vari agricoltori.*

Presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia pendono cinque fascicoli relativi a specifiche vicende di mancata concessione di mutui a interesse agevolato in favore di agricoltori che, trovandosi nelle condizioni di legge, vi erano stati ammessi con provvedimento regionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MAURIZIO BALOCCHI e CASTELLANETA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il presupposto giuridico della TOSAP si fonda sull'occupazione del suolo pubblico per scopi eventi natura privatistica;

tuttavia, vi sono alcune particolari situazioni che dovrebbero, di fatto e di diritto essere escluse dal presupposto impositivo, trattandosi in sostanza di attività che vengono esercitate su aree forzatamente riservate a particolari categorie di operatori, quali i mercati comunali;

detti operatori sono già soggetti al pagamento di un canone concessionario costituente il corrispettivo a fronte dell'utilizzo della superficie occupata;

oltre a ciò, i medesimi operatori pagano per intero i servizi inerenti la struttura utilizzata e più specificatamente la polizia locale, l'illuminazione, l'igiene, tutte queste funzioni istituzionali obbligatorie;

quindi i mercati comunali sopportano già interamente i costi di loro competenza;

non si riesce ad individuare nelle fattispecie il corrispettivo della tassa in oggetto, poiché ad essa non corrisponde alcun servizio. Infatti sono gli operatori a svolgere i servizi sopra indicati e a corrispondere all'ente locale già quanto di loro competenza per i beni che utilizzano —

quali chiarimenti il Ministro interrogato intenda dare circa i limiti di applicazione della tassa in oggetto. (4-18317)

RISPOSTA. — *Come è noto, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trova il suo fondamento nella sottrazione di spazi ed aree, generalmente destinati ad uso della collettività, a vantaggio particolare del singolo.*

La disciplina vigente in materia assoggetta all'imposta, indifferentemente, le occupazioni di suolo da parte di venditori ambulanti sia che operino al di fuori di aree adibite a mercato sia che operino entro tali aree.

Con riferimento alle aree specificatamente destinate a mercato, bisogna rilevare che le occupazioni a carattere permanente presuppongono un rapporto di concessione tra ente concedente ed utilizzatore. Normalmente, infatti, l'ente concedente predispone una serie di strutture (quali ad esempio stands di vendita, prefabbricati, coperture della zona mercatale) che, attrezzando il suolo occupato, permettono all'operatore commerciale di esercitare la propria attività.

Da quanto esposto risulta che l'operatore economico sarà tenuto a pagare il canone di concessione quale corrispettivo per il godimento che egli trae dall'utilizzo delle strutture mercatali; d'altro canto, egli sarà tenuto a pagare la tassa in parola quale tributo dovuto per la occupazione di suolo pubblico, altrimenti destinato al godimento a favore della collettività.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

AUGUSTO BATTAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare ministeriale n. 227 del 28 luglio 1993 si dava comunicazione ai Provveditorati della possibilità di accoglimento di istanze di pensionamento per particolari categorie di insegnanti previste dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 155 convertito con legge n. 243 del 19 luglio 1993;

nella zona di Roma numerosi insegnanti, che si trovavano nelle condizioni di poter fruire delle nuove disposizioni, non hanno avuto la possibilità di presentare la

domanda in quanto la circolare è stata affissa nelle scuole in periodo di ferie e ne hanno pertanto appreso i contenuti a tempo ormai scaduto;

hanno potuto presentare la domanda di pensionamento solo i « bene informati » e che ciò ha determinato inammissibili discriminazioni —:

attraverso quali modalità il Provveditorato agli studi di Roma ha informato gli insegnanti dei contenuti della circolare n. 227;

se ritiene le procedure adottate corrette e rispettose del principio di parità di trattamento e di diritti fra tutti i pubblici dipendenti. (4-19297)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che le disposizioni applicative della normativa introdotta dalla legge 243/93, di conversione del decreto-legge 23.5.1993, n. 155, emanate con le circolari 28.7.1993 n. 227 e 4.8.1993, n. 239, sono state ampiamente pubblicizzate da questo Ministero che ha emesso in merito un apposito comunicato stampa in data 5 agosto 1993.*

Le medesime circolari, unitamente alle istruzioni di massima, sono state anche tempestivamente pubblicate agli albi degli uffici scolastici provinciali e inviate da detti uffici e tutti i presidi delle scuole secondarie di I e II grado con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale dipendente.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Roma si fa presente che la circolare 227/93 è stata pubblicata all'albo del Provveditorato e diramata alle scuole in data 29.7.1993; sempre in data 29.7.1993 il servizio stampa del provveditorato ha preso i dovuti contatti con i quotidiani metropolitani a più ampia diffusione per dare pubblicizzazione alle disposizioni in parola.

Come risulta dalla rassegna stampa acquisita agli atti di questo Ministero, numerosi quotidiani hanno pubblicato i contenuti della circolare ministeriale.

Si fa presente, infine, che le operazioni relative al collocamento a riposo degli aventi diritto sono state particolarmente onerose e, al fine di provvedere agli adempimenti di competenza con la massima celerità, il personale addetto ha volontariamente limitato il godimento delle ferie estive.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

BERTOLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione comunale di Pagnacco (UD) ha proposto all'Ufficio IVA di Udine un quesito relativo all'assoggettabilità ad IVA 19 per cento dell'appalto del servizio di trasporto scolastico attualmente gestito da un'impresa cooperativa;

l'articolo 12-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 come convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 19 marzo 1993 n. 68 testualmente recita « Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 »;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni prevede « sono esenti dall'imposta: ... 14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza... »;

la Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 8 specifica che l'esenzione dell'imposta ha carattere oggettivo e si rende applicabile a tutti i trasporti effettuati nei confronti degli alunni dell'obbligo e della scuola materna —:

se, come pare all'interrogante, l'oggettività dell'esenzione operi sia nel rapporto comune-utenti (alunni) che nel rap-

porto comune-appaltatore o concessionario del servizio. (4-19069)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna (introdotta dall'articolo 12-bis dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8) operi sia nel rapporto intercorrente tra il comune e l'utente, sia nel rapporto intercorrente tra il comune e l'appaltatore o concessionario di servizio.

Al riguardo deve ricordarsi, come già rilevato nell'interrogazione, che questo Ministero con circolare 14 giugno 1993, n. 8, ha riconosciuto che la cennata esenzione ha carattere oggettivo, rendendosi applicabile in via generale a tutti i trasporti effettuati nei confronti degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo, sempreché ricorra l'ulteriore condizione, prevista dall'articolo 10 n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e cioè che il trasporto sia effettuato nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra di loro oltre cinquanta chilometri.

Ancora, va rilevato che con il sesto comma dell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, il legislatore ha inteso dare interpretazione autentica alla disposizione di cui al suindicato articolo 10 n. 14 del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che essa « deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'iva si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dai viaggiatori ».

Tanto premesso si conviene con la S.V. Onorevole nel ritenere che l'esenzione in parola, in quanto avente carattere oggettivo, si rende applicabile a tutti i trasporti effettuati nei confronti di alunni della scuola materna e dell'obbligo, purché eseguiti nell'ambito urbano, indipendentemente dalla figura soggettiva del committente del servizio.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

BERTOTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che il comune di Trento nella stagione invernale 1992-1993 non ha intrapreso misure atte alla limitazione del traffico in osservanza delle seguenti normative: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, legge provinciale n. 28 del 29 agosto 1988, legge provinciale n. 6 del 18 marzo 1991, decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992;

risulta altresì all'interrogante in base ai dati pubblici del servizio protezione ambiente della provincia autonoma di Trento che i valori limite di qualità dell'aria in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988 sono stati superati per un intero mese in diverse centraline poste nel centro città con particolare riferimento al biossido di azoto;

risulta all'interrogante che alla procura della Repubblica di Trento sono stati presentati due esposti in merito all'inquinamento atmosferico da parte di singoli cittadini —:

se risulti al Governo che la Procura della Repubblica di Trento abbia attivato delle indagini in merito agli esposti in questione. (4-14159)

RISPOSTA. — Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento e il Procuratore presso la Pretura hanno iscritto due distinti procedimenti penali per i fatti di inquinamento ambientale nella città di Trento richiamati dall'onorevole interrogante. I procedimenti (130/93 della Procura presso il Tribunale e 5889/92 della Procura presso la Pretura) sono in fase di indagini preliminari e più concreti elementi potranno essere forniti non appena le stesse saranno giunte a compimento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

BOTTINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 104 del 1992, quale legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate è stato indubbiamente un notevole contributo al progresso ed alla sicurezza sociale di tanti cittadini fisicamente menomati per un loro più efficace inserimento ed integrazione nella società;

che specificatamente l'articolo 14 della legge in questione è fondamentale per la formazione e qualificazione del personale insegnante di sostegno delle scuole materne e secondarie;

al momento delle due Commissioni ministeriali di studio per la elaborazione dei piani insegnanti della scuola materna ed elementare, nonché per la specializzazione degli insegnanti delle scuole secondarie non si ha nessun elemento di conoscenza circa la metodologia, i criteri, ed i contenuti sui piani di studio, sulla durata dei corsi, il ruolo e la figura dell'insegnante;

per quanto riguarda il profilo professionale dell'insegnante specializzato si fa riferimento ad un decreto ministeriale del giugno 1988, sotto certi aspetti sorpassato ed indubbiamente molto generico;

grande rilevanza riveste la necessità di includere nelle materie di studio pedagogico, didattiche e psicologiche a livello universitario;

è auspicabile, in quest'ottica, l'istituzione di una facoltà universitaria di scienza dell'educazione;

elemento di riflessione, non indifferente, rivestono gli aspetti economici e finanziari —:

se non si ravvisi l'opportunità di promuovere a livello ministeriale, incontri con gli istituti universitari di psicologia e pedagogia, le società e le associazioni di categoria interessate a queste tematiche e comunque fornire elementi certi ed aggiornati

sullo stato dei lavori delle 2 Commissioni ministeriali citate e l'attività svolta. (4-12422)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che il Ministero, pienamente consapevole che un'adeguata qualificazione professionale dei docenti è da ritenere indispensabile per una efficace integrazione degli alunni disabili, prima di promuovere ulteriori iniziative rispetto ai corsi di specializzazione e di riconversione realizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge-quadro n. 104 del 1992, ha ritenuto opportuno procedere al riordino ed all'aggiornamento dei programmi già fissati, per la formazione dei docenti di sostegno, con i decreti ministeriali del 24.4.1985 e del 14.6.1988.*

A tal fine è stata costituita una Commissione di esperti alla quale è stato affidato il compito di elaborare un iter formativo degli insegnanti da specializzare, che tenga conto della estensione del diritto all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria di secondo grado.

Si ricorda al riguardo che, in attesa di tale rielaborazione, ritenuta necessaria in quanto i citati decreti non prevedevano specifici piani di studio per gli istituti d'istruzione secondaria superiore, il Ministero — in conformità di quanto stabilito con la propria ordinanza n. 376 del 31.12.1992 — si è limitato, per il biennio 1993-94, ad accogliere esclusivamente le richieste di aggiornamento, avanzate dai provveditori agli Studi, e motivate dall'effettiva carenza di docenti specializzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza.

Non appena il lavoro degli esperti avrà completato l'approfondimento di tutto il nuovo quadro normativo, si procederà, attraverso una nuova ordinanza, a dettare le disposizioni che saranno ritenute necessarie in ordine alle modalità di gestione ed ai programmi dei corsi.

Quanto poi ai programmi dei corsi universitari di specializzazione e dei relativi nuovi assetti istituzionali, le relative problematiche hanno costituito oggetto di studio da parte di una Commissione interministeriale.

riale, costituita da esperti e da rappresentanti di questo Ministero e di quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Quest'ultima Commissione ha già ultimato il proprio lavoro e le relative conclusioni sono state ora rimesse all'esame del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per acquisirne i prescritti pareri.

Alle determinazioni di tali organi restano pertanto subordinati i provvedimenti, con i quali dovranno essere aggiornate, così come previsto dall'articolo 9 della legge n. 341 del 1990, le tabelle dei corsi di laurea e di specializzazione con l'inserimento di discipline facoltative attinenti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ANTONIO BRUNO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

sono state riscontrate enormi difficoltà da parte dei contribuenti nella compilazione del modello 740 —:

se non si intenda istituire una commissione che studi le modalità per semplificare le procedure di dichiarazione dei redditi in modo tale che ogni cittadino sia in grado di poterlo fare da solo. (4-15282)

RISPOSTA. — In riferimento alla richiesta formulata dalla S.V. Onorevole, riguardante l'istituzione di una commissione alla quale affidare lo studio delle modalità per la semplificazione delle procedure inerenti la dichiarazione dei redditi, si osserva, in via preliminare, che con il decreto del Ministro delle finanze 9 agosto 1993, è stata istituita presso questa amministrazione una Commissione incaricata di formulare articolate proposte per la semplificazione delle disposizioni sostanziali e sanzionatorie nonché degli adempimenti formali in materia tributaria e, in particolare, di formulare proposte in merito alla predisposizione delle modifiche da apportare alla modulistica relativa alle dichiarazioni dei redditi e agli atti di norma-

zione secondaria che disciplinano gli adempimenti dei contribuenti.

Invero, il problema inerente la semplificazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e, più in generale, le semplificazioni degli adempimenti formali in materia tributaria costituiscono uno degli obiettivi primari di questa amministrazione.

Il Governo, infatti, ha dato soluzione alla complessa problematica mediante l'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante, tra l'altro, le modifiche normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed agevole ai contribuenti interessati la compilazione della modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni introdotte da tale provvedimento, non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali, sono state reiterate dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90.

In particolare, le predette disposizioni prevedono:

la riduzione del numero dei contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (oltre ai casi di esonero che sono stati già previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagnamento alla Legge Finanziaria 1994);

l'abolizione dell'obbligo di allegare al nuovo modello 740 i certificati dei sostituti di imposta, le deleghe di versamento ed i documenti probatori degli oneri deducibili, che dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed esibiti o trasmessi, su richiesta all'ufficio competente. Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della documentazione, anche limitatamente a determinati oneri, nonché la facoltà dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria dichiarazione, prevenendo, in tal modo, eventuali richieste degli uffici finanziari;

la compilazione di un solo esemplare di dichiarazione con la conseguente eliminazione della copia destinata al comune;

l'abolizione della richiesta di dati che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente (tra i quali quelli,

concernenti il cosiddetto redditometro) ovvero trasmessi da altri soggetti quali i sostituti d'imposta: è il caso questo delle somme riguardanti emolumenti arretrati e delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno essere più dichiarate;

L'eliminazione dell'obbligo di indicare taluni dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso, rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione della dichiarazione, quali le generalità dei comproprietari degli immobili, gli estremi identificativi degli atti di compravendita dei terreni e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (ai fini della detrazione dell'onere per prestazioni mediche), nonché le firme per l'attestazione dei familiari fiscalmente a carico.

È stato, inoltre, prorogato dal 31 maggio al 30 giugno il termine entro il quale devono essere presentati i modelli 740 e 750, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al 31 maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione dello 0,5 per cento.

È stata, inoltre, razionalizzata la procedura prevista per l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei Centri di Assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali o da uno o più sostituti d'imposta.

A tal proposito va segnalata « l'operazione 730 » avviata da questa amministrazione. Infatti il modello 730, precompilato dall'amministrazione finanziaria con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale dei familiari a carico e con i redditi dei terreni e dei fabbricati verrà inviato a casa di oltre sette milioni di contribuenti. Tale facilitazione eviterà di ripetere, da parte dei contribuenti interessati, ogni volta quelle indicazioni definitivamente acquisite dall'Anagrafe Tributaria.

Va, altresì, fatto presente che presso questa Amministrazione è stata istituita una apposita commissione consultiva (composta da un delegato per ciascuna associazione di categoria rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da

delegati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro) nelle cui attribuzioni rientra, tra l'altro, la possibilità di formulare osservazioni ed esprimere pareri in ordine agli schemi di modelli di dichiarazione predisposti ai fini delle imposte sui redditi ed alle relative istruzioni.

I risultati raggiunti attraverso il processo di razionalizzazione delle procedure e degli obblighi fiscali avviato dall'amministrazione finanziaria possono ritenersi più che soddisfacenti, infatti, il nuovo modello 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 1993 è composto di sole quattro pagine, presenta una veste grafica più leggibile e, rispetto agli anni precedenti, risulta decisamente di più semplice compilazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

CALZOLAIO, D'ALEMA, FOLENA e INGRAO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per sapere — premesso che:

da oltre un mese sono bloccati nel magazzino messo a disposizione dal comune di Falconara (Ancona) oltre 100 tonnellate di aiuti destinati alla Bosnia: generi di prima necessità, derrate alimentari, medicinali;

gli aiuti sarebbero fermi e non partono dal porto di Ancona perché il Governo non erogherebbe alle associazioni marchigiane di volontariato che li hanno raccolti da tutt'Italia i finanziamenti stanziati per il trasporto;

le associazioni marchigiane di volontariato sono responsabili dell'unico campo profughi battente bandiera italiana, a Posusje, 50 chilometri da Mostar, nella Bosnia meridionale, allestito nel novembre scorso da ANPAS, CARITAS, ARCI, ACLI, Associazione per la Pace ove sono alloggiati 2 mila profughi musulmani;

il Governo non avrebbe ancora riconosciuto l'attività delle associazioni di volontariato (in particolare l'ANPAS), nono-

stante lo abbia già fatto l'UNC (che presiede le operazioni della base aerea di Falconara);

da mesi partono da Ancona medici e volontari (a turni quindicinali) per Spalato e Posusje con cibi e giocattoli, mobili e medicine;

da mesi il porto di Ancona e l'aeroporto di Falconara costituiscono punti di partenza per gli aiuti umanitari verso le popolazioni della ex Jugoslavia e supporto logistico per forze dei paesi alleati impegnati con propri contingenti nell'ambito della missione ONU per il mantenimento della pace e in altre operazioni con contenuto o aspetti militari;

il Governo non ha risposto in modo soddisfacente a precedenti interrogazioni parlamentari sull'uso delle infrastrutture militari presenti lungo le costa e sul mare Adriatico e sulle conseguenti preoccupazioni per la pace e per la sicurezza;

da Ancona a Falconara si è svolta domenica 28 marzo una imponente unitaria manifestazione pacifista per il cessate il fuoco in Bosnia, la liberazione di Sarajevo e delle comunità assediato, la salvaguardia dei diritti di tutte le popolazioni colpite, il blocco effettivo del traffico d'armi, contro la militarizzazione del mare Adriatico —:

a) se e quando il Governo intenda erogare con continuità e completezza i finanziamenti stanziati per il trasporto degli aiuti destinati alle popolazioni della ex-Jugoslavia;

b) come il Governo intenda riconoscere e valorizzare il collegamento umanitario via mare, promosso dalle associazioni marchigiane di volontariato;

c) quante e quali siano le unità navali presenti nel mare Adriatico, di quali paesi e sotto quali comandi;

d) quali e quante richieste di uso di basi o di porti italiani da parte di paesi esteri sono giunte e sono state esaminate;

se sia previsto l'uso dell'esercito per la sorveglianza di tali basi, con particolare

riferimento al porto di Ancona e all'aeroporto di Falconara. (4-12758)

RISPOSTA. — *In merito alle attività delle associazioni di volontariato, occorre innanzitutto tener presente che è stato nello scorso anno costituito il Consorzio Italiano di Solidarietà che riunisce circa cento organismi tra Organizzazioni Non Governative, gruppi laici o di ispirazione cattolica, enti locali e, più in generale, le varie espressioni del mondo del volontariato, allo scopo di fungere da istanza di coordinamento tra di esse.*

Sono altresì riprese le riunioni del cosiddetto « Tavolo di Coordinamento » tra la Pubblica amministrazione ed il volontariato che vennero inaugurate dall'allora Ministero dell'Emigrazione e che sono oggi coordinate dal Ministero degli Affari Sociali.

Detto Dicastero ha anche la gestione della somma residua dei fondi concessi dall'allora Ministro dell'Emigrazione, onorevole Boniver, per aiuti alla ex Jugoslavia che ammontavano complessivamente a 125 miliardi e che sono stati in parte già assegnati dalla Presidenza del Consiglio, a titolo di rimborso di spese effettuate, ai Ministeri della Difesa, degli Interni e degli Esteri. Tali fondi residui (circa 25 miliardi) sono stati destinati al finanziamento delle iniziative di volontariato per le popolazioni della ex Jugoslavia.

È da ricordare che le unità navali attualmente dislocate nel Mare Adriatico attuano l'operazione congiunta NATO/UEO « Sharp Guard », sotto il Comando unificato presso il Comando Navale NATO dal Sud Europa (COMNAVSOUTH), per garantire il rispetto delle misure — embargo sulla fornitura di armi a tutte le parti in conflitto ed embargo commerciale nei confronti di Serbia e Montenegro — adottata con le Risoluzioni nn. 713, 757, 787 e 820 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

A tale operazione congiunta NATO/UEO concorrono, a rotazione, unità britanniche, francesi, greche, italiane, olandesi, spagnola, statunitensi e turche che utilizzano le basi navali italiane dell'Adriatico.

In applicazione della Risoluzione n. 816 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che autorizza gli Stati membri ad

adottare, a titolo nazionale o attraverso Organizzazioni regionali, tutte le misure necessarie ad assicurare l'attuazione coercitiva dell'interdizione aerea nello spazio della Bosnia-Erzegovina, la NATO ha dato avvio, il 12 aprile dello scorso anno, ad attività di « polizia aerea » (operazione « Deny Flight »).

L'Italia ha accettato di rendere disponibili le proprie basi aeree per consentire lo sviluppo della pianificazione NATO nell'ambito di tale operazione mentre, per le attività di assistenza umanitaria, ha concesso l'uso degli aeroporti di Falconara e di Brindisi.

Successivamente all'emanazione della Risoluzione ONU n. 836, che consente all'UN-FROPOR di adottare tutte le misure necessarie, compreso l'uso della forza, a difesa delle « Aree di Sicurezza » in Bosnia, il nostro Paese ha autorizzato lo schieramento sui propri aeroporti degli ulteriori velivoli messi a disposizione dai Paesi dell'Alleanza per la protezione aerea delle truppe dell'UN-FROPOR.

In materia di sicurezza, si precisa che nelle basi militari viene svolto l'apposito servizio di vigilanza a cura della relativa Forza armata, mentre la vigilanza sull'aeroporto di Falconara è attualmente svolta anche con il concorso dell'Esercito.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

CESETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il consigliere pretore dirigente della pretura circondariale di Fermo con lettera 18 gennaio 1993 indirizzata al Ministro di grazia e giustizia ed al CSM lamenta la possibile soppressione di un posto di pretore dall'organico della pretura circondariale di Fermo;

l'eventuale soppressione sarebbe assolutamente inopportuna considerato il già esiguo organico dell'ufficio;

infatti il rapporto tra il « carico » sia civile che penale della pretura circondariale di Fermo e l'organico previsto è già gravemente squilibrato tanto che le sezioni

distaccate di Montegiorgio e Ripatransone, di fatto, sono rette esclusivamente dai vice-pretori onorari;

dei 6 posti previsti nella pianta organica ne era scoperto uno solo e, più precisamente, quello di pretore del lavoro;

secondo quanto riferisce il consigliere pretore dirigente il CSM nelle sedute del 29 ottobre e del 12 novembre 1992 nel deliberare la pubblicazione urgente dei posti vacanti ha incluso anche quello di « pretore lavoro Fermo »;

come giustamente osservato dal dirigente « a seguito della pubblicazione urgente della vacanza del posto di pretore del lavoro di Fermo, più non ricorre il presupposto della soppressione e, cioè, l'esistenza di un posto vacante non pubblicato »;

l'eventuale decisione di privare la pretura circondariale di Fermo dell'unico posto di pretore del lavoro è assolutamente inconcepibile ed inaccettabile anche in considerazione del rilevante numero di affari di pertinenza —:

a) se non ritenga assolutamente inopportuno procedere alla soppressione del posto di pretore del lavoro previsto nella pianta organica della pretura di Fermo;

b) se non ritenga opportuno, nella ipotesi che la soppressione sia stata già disposta, revocare il relativo provvedimento anche alla luce della menzionata pubblicazione della vacanza del posto da parte del CSM;

c) come intenda ovviare alle carenze di organico della pretura circondariale di Fermo anche per evitare il verificarsi di ampliamenti e dilatazioni delle funzioni dei magistrati onorari. (4-09921)

RISPOSTA. — Nel corso del secondo semestre dell'anno 1992, l'organico della pretura circondariale di Fermo, costituito da 6 unità, presentava un solo posto vacante, quello di pretore del lavoro.

La vacanza è stata pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura, con telex

del 13.11.1992, in seguito alle deliberazioni del 29.10 e del 12.11 dello stesso anno, e con decreto ministeriale 5.4.1993, è stato trasferito su tale posto il dottor Stefano Jacovacci, che già svolgeva le funzioni di pretore presso lo stesso ufficio giudiziario.

Il posto di pretore lasciato libero dal dottor Jacovacci — non pubblicato dal C.S.M. — è stato soppresso con decreto ministeriale 8.5.1993, al fine di provvedere alla copertura dell'organico del personale di magistratura necessario per il funzionamento della sezione di Corte di Appello di Bolzano e, quindi, ripristinato con decreto ministeriale 20.1.1994.

Ne consegue che la pianta organica dei magistrati della Pretura di Fermo risulta in atto costituita dal Consigliere Pretore Dirigente, presente, e da 5 pretori, di cui 4 presenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MARTE FERRARI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risulti rispondere al vero che il Procuratore Capo della Repubblica di Milano ebbe a ricevere dal signor Giancarlo D'Agostino la lettera raccomandata datata 14 luglio 1989, che si evidenzia:

« Saronno, 14 luglio 1989

Al Sig. Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Egr. Sig. Procuratore,

mi chiamo D'Agostino Giancarlo, risiedo a Saronno in Via V. del Lavoro 2, lavoro a Varese quale consulente dell'Associazione Panificatori che ha sede in Via Cavour 35, ed utilizzo i treni della FNM dal 1951. Mio padre ha lavorato alle FNM per oltre trent'anni. Sono stato Consigliere Comunale del PSI dal 1960 al 1980 nella mia città ove risiedo. Attualmente sono membro del Comitato di Gestione dell'USSL n. 3 di Varese e membro del Consiglio dell'Ospedale di circolo di Varese, ho

fatto parte della Giunta Provinciale Amministrativa della Prefettura di Varese per alcuni anni.

In questi giorni mi è pervenuto un volantino a firma "I lavoratori delle F.N.M.E." che denuncia la situazione di questa azienda pubblica.

La stampa nazionale (*Il Giorno, la Repubblica e Il Corriere*) hanno trattato diffusamente la recente nomina del nuovo Consiglio e del presidente Renato Tacconi Consigliere Regionale del PSI (Comasco).

Probabilmente avrà ricevuto una copia di questo volantino accusatorio della passata gestione. Se tutto ciò fosse vero, anche nella nostra regione l'onestà e la moralità degli Amministratori di grandi Enti sarebbe gravemente lesa, dopo le vicende della metropolitana e di altri scandali che hanno investito personaggi politici di Milano e della regione Lombardia.

Io credo nella Giustizia e sono certo che non può ignorare denunce di lavoratori come nel caso specifico della F.N.M.E.

Sono del parere, come tanti altri cittadini onesti, che chi amministra beni e servizi d'interesse pubblico o privato non debba rimanere impunito se ha commesso reati dovuti alla mancanza di onestà.

Mi scuso e Le porgo i più cordiali saluti.

Giancarlo D'Agostino ».

Lo stesso D'Agostino trasmetteva un volantino « a firma i lavoratori delle F.N.M.E. (Ferrovia Nord Milano Esercizio) » e che denunciava la situazione di questa azienda pubblica.

Con tale lettera si rileva che il Signor D'Agostino Giancarlo sollecitava una indagine, rammaricandosi che anche nella nostra regione l'onestà e la moralità degli amministratori di grandi enti è gravemente lesa, dopo le vicende della Metropolitana di altri scandali che hanno investito personaggi politici di Milano e della regione Lombardia;

se risulti al Governo se e quale seguito alla stessa abbia dato il procuratore Capo della Repubblica di Milano e, in caso negativo, se risulti al Governo per quali

motivi si siano attesi circa 3 anni ad avviare indagini a carico del suddetto Facchini Carlo e se e quali altre iniziative o accertamenti si siano compiuti in ordine alle lettere pervenute;

se, nel caso che il Procuratore Capo della Repubblica non abbia dato seguito alla lettera, quali accertamenti, valutazioni ed iniziative di competenza il Ministro intenda prendere. (4-09868)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:*

Il 3.7.1989 pervenne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano tramite la Procura Generale, un volantino anonimo in fotocopia dedicato alla presidenza delle Ferrovie Nord Milano Esercizio.

Il volantino fu iscritto nel registro XIV bis — allora esistente — e, trattandosi di anonimo, alla ricezione del documento non seguì alcuna indagine. Altri due esemplari del medesimo volantino, pervenuti sempre in forma anonima, furono uniti al primo sotto il n. 227/89 reg. XIV bis.

Alcuni giorni più tardi, precisamente il 19.7.1989, un quarto esemplare giunse in allegato a una missiva a firma Giancarlo D'Agostino, datata 14.7.1989. Poiché la missiva del signor D'Agostino nulla aggiungeva, a parte generiche considerazioni in tema di onestà e di giustizia, al contenuto del volantino che egli asseriva essergli « pervenuto », e poiché in particolare non emergeva dal testo che potesse rendersi portatore di contributi informativi propri, la missiva con l'allegato venne unita ai precedenti anonimi senza ulteriore seguito.

La Procura della Repubblica di Milano si attiene, senza deroghe, alla regola di non avviare indagini sulla base di comunicazioni, scritte o non scritte, di provenienza non verificabile. Il volantino in questione, recante come « firma » la dicitura « I lavoratori delle F.N.M.E. » non riferibile ai sindacati perché esplicitamente in polemica sfida con questi, era sicuramente da considerarsi come anonimo; né cessava di essere tale per il solo fatto che un suo esemplare veniva inviato da persona che non ne era autrice, non si diceva dipendente della

F.N.M.E. e non palesava di essere in possesso di quelle o di altre informazioni interessanti la giustizia penale.

Fin qui la ricostruzione della vicenda dalla quale si evince l'assoluta legittimità dell'operato della Procura Milanese.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

FORTUNATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che numerosi albergatori delle Marche ricevono telefonate che sollecitano l'abbonamento a riviste fiscali;

pare che gli ignoti telefonisti, prima di dire cosa vogliono, pretendano di sapere chi sia la persona chiamata, non qualificandosi, ma ripetendo: « Qui è il Ministero delle finanze, sono un maresciallo !... »; nel caso in cui l'interpellato risponde negativamente, il colloquio telefonico si conclude con minacce allusive a controlli fiscali o di polizia —:

quali iniziative intenda emanare per far luce su tali episodi e per far cessare l'incresciosa situazione, interessando se del caso al riguardo la magistratura. (4-01798)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla questione sollevata, concernente le numerose telefonate minatorie con le quali sono stati « invitati » taluni contribuenti a sottoscrivere abbonamenti a riviste di carattere tributario, si fa presente che i competenti reparti della Guardia di finanza, oltre ad aver svolto un'attività propriamente repressiva del fenomeno segnalato, hanno provveduto a sensibilizzare gli operatori economici vittime dei suddetti raggiri, sia attraverso contatti diretti con le associazioni di categoria sia mediante articoli di stampa.*

Ulteriori iniziative sono state assunte dall'Amministrazione finanziaria anche con riferimento ad un fenomeno analogo a quello evidenziato nella presente interrogazione, consistente nella spedizione di bollettini simili, nel formato e nella veste grafica, a quelli utilizzati per la riscossione di imposte,

tasse o contributi, con i quali, invece, si invitavano i contribuenti, spesso in coincidenza con le scadenze fiscali, ad abbonarsi a riviste di carattere tributario.

Invero, l'Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per la informazione del contribuente, istituito presso questo Ministero con lo specifico scopo di elaborare strategie e programmi per la informazione del contribuente, ha ritenuto opportuno attivarsi, attraverso la pubblicazione di annunci sugli organi di stampa, per attuare una corretta informazione sulle questioni di che trattasi onde evitare possibili raggiri.

In un recente comunicato stampa, infatti, il predetto Ufficio, nel ricordare la necessità di verificare con la massima attenzione qualunque richiesta di pagamento, ha invitato tutti i contribuenti che ricevono a domicilio bollettini di versamento sospetti a segnalarlo tempestivamente all'Ufficio stesso, tramite la casella postale 10811 di Roma Eur.

A seguito dello svolgimento di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti di numerosi soggetti coinvolti nel predetto fenomeno, nonché della corretta informazione attuata sulla questione, si ha motivo di ritenere che siffatti abusi non abbiano più a verificarsi.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

ALFREDO GALASSO e RUTELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel 1989 il dottor Giovanni Ferri è stato nominato Procuratore della Repubblica di Frosinone, nonostante concorressero magistrati con più titoli e anzianità;

il dottor Giovanni Ferri svolge le funzioni di pm nel giudizio che vede imputati venticinque cittadini fiuggini tra cui il sindaco, il vicesindaco e alcuni degli attuali consiglieri comunali per i fatti successi la notte tra il 10 e l'11 ottobre 1990 in occasione di una protesta contro rilevanti lavori abusivi posti in essere da Giuseppe Ciarrapico (all'epoca già custode

giudiziario del complesso idrotermale di Fiuggi) nella Fonte Anticolana di Fiuggi;

la figlia del dottor Ferri risulta aver prestato la propria attività professionale per l'ITALFIN '80 o per l'Ente Fiuggi SpA o per altra società facente capo a Giuseppe Ciarrapico;

vi sono rapporti di amicizia e frequentazione tra il dottor Ferri e Ciarrapico, tali che il giorno della nomina a Procuratore della Repubblica il Ferri è stato accompagnato da un dirigente dell'ente Fiuggi SpA in via Specchi, n. 10, Roma (sede dell'ente) dove ha avuto un incontro con il Ciarrapico;

il signor Giuseppe Ciarrapico è coinvolto in numerose vicende giudiziarie e ha subito condanne in primo grado per reati di grave allarme sociale (ad esempio, il crac del Banco Ambrosiano);

in una zona di alta densità criminale e di infiltrazione camorristica il Procuratore Capo della Repubblica di Frosinone, dottor Ferri, non risulta aver svolto indagini adeguate alla gravità del fenomeno né aver dato seguito a denunce o notizie di reato concernenti la Pubblica Amministrazione, con l'unica eccezione degli attuali amministratori del Comune di Fiuggi —:

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda svolgere un'ispezione in relazione a quanto sopra e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo con particolare riferimento alla promozione dell'azione disciplinare davanti al CSM.

(4-07898)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: la nomina del dottor Giovanni Ferri a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone è avvenuta a seguito di delibera del C.S.M. e successivo concerto del Ministro di Grazia e Giustizia.

Dagli elementi di conoscenza acquisiti, risulta che il dottor Ferri ha svolto le funzioni di P.M. in due procedimenti penali, instaurati a seguito di denuncia nei con-

fronti del sindaco, del vice sindaco ed alcuni consiglieri del comune di Fiuggi.

Dagli stessi si ricava, altresì, che il dottor Ferri non ha mai avuto rapporti d'amicizia né ha mai frequentato Giuseppe Ciarrapico ovvero la sede dell'Ente Fiuggi, sita in Roma via degli Specchi 10, fatti salvi gli incontri avvenuti in manifestazioni relative alla consegna di premi ad opera della fondazione « Fiuggi per la cultura ».

Parimenti si è escluso che la figlia del dottor Ferri abbia svolto attività professionale per l'Italfin 80, per l'Ente Fiuggi S.P.A. o per altre società facenti capo a Giuseppe Ciarrapico.

È infine risultato che il Ciarrapico — a parte la eventuale pendenza di indagini e procedimenti presso altra autorità giudiziaria — è coinvolto dal 1989 in due procedimenti penali dinanzi alla Procura di Frosinone per il reato di diffamazione a mezzo stampa; gli atti del primo sono stati trasmessi, in data 25.10.1980, alla Procura di Cassino per competenza; per il secondo è intervenuta, in data 3.6.93, sentenza del Tribunale di Frosinone di condanna alla pena di mesi sei di reclusione.

Ciò premesso, allo stato, mancano del tutto i presupposti per disporre una inchiesta sui fatti esposti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

GASPARRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che gli insegnanti delle classi V, sezioni A, B, C della scuola elementare di Cura di Vetralla (Vt) hanno consegnato ai loro alunni fotocopie di un articolo del quotidiano *Il Corriere di Viterbo* del 9 novembre 1993, nel quale si fa riferimento all'ordine del giorno presentato al Consiglio comunale di Vetralla, avente come oggetto la proposta di abolizione della pena di morte in tutto il mondo;

tale ordine del giorno era stato approvato dal Consiglio comunale con i voti contrari e ampiamente motivati del gruppo del Msi-Dn;

da una presentazione così incompleta è scaturita una lettera inviata dagli alunni in questione al consiglio comunale di Vetralla e al *Corriere di Viterbo*, dalla quale si evince la fin troppo prevedibile estremizzazione di concetti quali « violenza — odio — guerra — razzismo — morte » —:

se non condivida l'opinione che tali concetti non si addicono alle menti di bambini di 10 anni e non possono pertanto essere sviscerati nella loro drammatica complessità da alunni di quinta elementare e che l'impedire a un bambino di crescere mentalmente libero per poter scegliere serenamente in futuro la propria posizione è un delitto gravissimo che mai un docente dovrebbe perseguire nel proprio operato;

se non intenda avviare una inchiesta al fine di chiarire le responsabilità dell'accaduto. (4-21082)

RISPOSTA. — Con specifico riferimento alle valutazioni sollecitate in ordine al caso segnalato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno evidenziare che i vigenti programmi didattici dell'istituzione elementare, nella premessa dedicata all'educazione alla convivenza democratica, pongono tra i principali obiettivi quelli di guidare l'alunno lungo un cammino di educazione che ne preveda l'accettazione ed il rispetto degli altri, la formazione di una piena autonomia di giudizio e la prevenzione dal formarsi di pregiudizi nei confronti di altre culture.

Premesso peraltro che, nella fattispecie segnalata, la presentazione agli alunni di una copia del quotidiano, di cui è cenno nell'interrogazione, intendeva sostanzialmente offrire uno spunto per stimolare un'utile riflessione sull'abolizione della pena di morte nel mondo, non si ritiene che la trattazione di tematiche del genere, da parte di allievi frequentanti classi terminali di scuola elementare, sia estranea alle finalità cui si ispirano i succitati programmi.

Dalla premessa degli stessi programmi si traggono in effetti considerazioni che vanno oltre l'ambito specifico degli insegnamenti curriculari, in particolare laddove si fa riferimento ad un alunno che « ... sia progres-

sivamente guidato ad ampliare l'orizzonte culturale e sociale oltre la realtà ambientale più prossima, per riflettere, anche attingendo agli strumenti della comunicazione sociale, sulla realtà culturale e sociale più vasta».

Tali obiettivi invero non appaiono realizzabili senza che vi sia, da parte della scuola, un impegno continuo nel favorire la riflessione degli alunni, indirizzandola verso le opportunità educative scaturite — come nella scuola di Cura di Vetralla — dal contesto ambientale e riferite ai grandi temi del rispetto della vita umana e dell'«altro», delle regole di convivenza, del bisogno di giustizia.

In casi, quali quelli segnalati, le esperienze e le riflessioni offerte agli alunni, ove validamente ispirate da finalità di formazione allo spirito critico ed alla convivenza civile e democratica, potranno opportunamente essere trasfuse nella programmazione didattica — educativa del Circolo e delle classi.

Per le suesposte considerazioni, non si ritiene che, da parte di questo Ministero, si rendano necessarie particolari iniziative, considerato anche che, alla luce della documentazione acquisita dalla competente Direzione Generale di questo Ministero, gli elaborati prodotti dalle scolaresche interessate, presentano sostanzialmente l'affermazione in positivo di quei valori di solidarietà e di rispetto per la vita, di quei valori, cioè, che costituiscono la caratteristica essenziale di una civile e democratica convivenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

LUSETTI. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

il signor Benedetto De Maio di Salerno risulta vincitore del concorso per agente di collaborazione (III q.f.), riservato ai congedati nell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza da destinarsi presso gli Uffici, opifici e stabilimenti dei Monopoli di Stato situati nella regione Campania;

tale concorso espletato nel 1990 nella sede dei Monopoli di Stato di Napoli, non è stato seguito dalle relative assunzioni perché le stesse sono state bloccate in seguito alla Legge Finanziaria;

tuttavia nel marzo 1992 è stata concessa una deroga parziale rispetto alle richieste originarie, limitatamente a 43 collaboratori segretari e 10 collaboratori informatici;

se non ritengano di porre in essere i provvedimenti al fine di consentire l'assunzione in ruolo di tutte le qualifiche richieste, compresa quella relativa al signor De Maio. (4-16034)

RISPOSTA. — *Il Signor Benedetto Di Maio è risultato vincitore del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a 5 posti di agente di collaborazione in prova della III qualifica funzionale, da destinare presso uffici, opifici e stabilimenti dell'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato situati nella regione Campania.*

Tuttavia, a seguito «del blocco» delle assunzioni nel pubblico impiego, l'amministrazione dei Monopoli, avuto riguardo alle più pressanti esigenze di servizio e allo scopo di contenere la spesa pubblica, ha individuato una scala di priorità per le richieste di deroga, escludendo i vincitori di tutti i concorsi relativi al profilo di agente di collaborazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MACERATINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. — Per sapere — premesso:*

che il cittadino italiano Franco Pierini è da lungo tempo detenuto in Germania e che è stato recentemente condannato alla pena di tre anni e sei mesi per una vicenda nella quale la sua responsabilità appare quanto meno dubbia, posto che l'attività truffaldina che gli è stata contestata sembra in realtà essere riferibile ad altre persone sfuggite al controllo ed alla sanzione della giustizia tedesca;

che il Pierini ha rinunciato a proporre appello per poter fruire del diritto sancito dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 che riconosce ai condannati la possibilità di espiare la pena residua nello Stato di cui si è cittadini;

che ugualmente non sembra che il Consolato Italiano di Monaco si stia attivando con la dovuta sollecitudine né per l'assistenza morale e materiale al detenuto né per il rapido disguido della procedura di trasferimento del detenuto dalla Germania in Italia —:

quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati, ciascuno per quanto di sua competenza, intendano assumere perché il cittadino italiano Franco Pierini, fermo il debito verso la giustizia, ottenga un trattamento di umana comprensione quale è previsto dalle vigenti leggi che disciplinano questa particolare materia. (4-19901)

RISPOSTA. — Il connazionale Franco Pierini è stato arrestato il 29 gennaio 1993, a Monaco di Baviera, e sono stati poi spiccati, a suo carico, due mandati di cattura in relazione a reati di truffa, per un valore complessivo di circa un milione di marchi. Nel mese di ottobre 1993 il Pierini è stato, quindi, condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed ha deciso di non impugnare la sentenza.

Nei dieci mesi trascorsi tra l'arresto e la condanna, il caso è stato particolarmente seguito dal Consolato generale d'Italia in Monaco di Baviera ed il connazionale è stato più volte visitato dal responsabile del Servizio Sociale e dallo stesso Console. Al fine di seguire l'evolversi della situazione processuale del Pierini e per sollecitare una adeguata tutela dei suoi diritti d'imputato, sono stati compiuti vari interventi presso gli avvocati incaricati della difesa, alternativamente revocati e riassunti dall'interessato, con evidente nocumento per la continuità della loro azione.

Per quanto concerne, in particolare, il desiderio del Pierini di usufruire della possibilità, sancita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, di scontare in Italia la pena residua, si ritiene opportuno

sottolineare che tale accordo non prevede il diritto del condannati al trasferimento nel paese di origine, ma la mera possibilità del trasferimento, col consenso dei rispettivi governi e tenuto conto dell'interesse generale della giustizia e delle esigenze di reintegrazione sociale del condannato.

In merito all'iter dell'istanza del Pierini, si rileva che, a seguito della condanna, il predetto è stato trasferito il 21 ottobre 1993, nel carcere di Landsberg, luogo dal quale ha scritto direttamente al Ministero degli Affari Esteri esprimendo il desiderio di scontare la pena residua in Italia. La lettera, pervenuta il successivo 8 novembre, è stata inviata dal Ministero al Consolato Generale in Monaco, dove è pervenuta il 26 novembre, per la necessaria istruttoria e, il successivo 1° dicembre, il detto Consolato ha fatto recapitare al Pierini, perché provvedesse a compilarlo, il formulario necessario per dar seguito alla sua domanda.

Quindi, con nota del 13.12.1993, lo stesso Consolato Generale d'Italia in Monaco di Baviera, ha trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia la formale istanza di trasferimento del Pierini, recante l'attestazione della piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dell'eventuale accoglimento di essa.

La Direzione Generale degli Affari Penali di questa Amministrazione, infine, ha chiesto al Ministero della Giustizia di Monaco di Baviera, con lettera del 13.1.1994, di comunicare le proprie determinazioni in merito all'eventuale trasferimento in Italia del Pierini e di trasmettere, se del caso, la documentazione di rito. Si è tuttora in attesa di risposta da parte della competente Autorità tedesca.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MAIRA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

dai resoconti della audizione del presunto collaboratore di giustizia Leonardo Messina resa innanzi alla Commissione antimafia e riportate da tutti i quotidiani d'Italia risulta, tra l'altro, che « Cosa Nostra » avvicini ogni magistrato assegnato

agli Uffici giudiziari siciliani preoccupandosi di trovare loro l'abitazione possibilmente dotata di giardino —:

a) se il Ministro di grazia e giustizia abbia attivato indagine ispettiva, o non ritenga di attivarla adesso, per conoscere da tutti i magistrati assegnati ad Uffici giudiziari siciliani negli ultimi anni se siano stati realmente avvicinati da « Cosa Nostra » per essere dotati di « abitazione con giardino »;

b) se, successivamente, non appena accertata la sicura non veridicità a parere dell'interrogante, delle dichiarazioni del Messina, non ritenga di informare immediatamente la Commissione antimafia affinché la stessa proceda, attivando i propri poteri previsti dalla sua legge istitutiva e dal regolamento interno, a denuncia per falsa testimonianza nei confronti di Messina Leonardo ed alla emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Messina stante la gravità e falsità delle dichiarazioni rese. (4-08595)

RISPOSTA. — Da accertamenti esperiti non risulta verificarsi in nessun caso l'ipotesi segnalata dall'interrogante. Va comunque precisato che le dichiarazioni del collaborante Leonardo Messina, relativamente alle comode case di abitazione (case con giardino) procurate a Magistrati, ha costituito espressione esemplificativa nell'ambito di una più ampia e peraltro generica illustrazione della metodologia di comportamento che sarebbe stata utilizzata da « Cosa Nostra » per avvicinare appartenenti alle istituzioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

GIANMARCO MANCINI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle finanze aveva premesso di semplificare in modo sostanziale le procedure per compilare la denuncia dei redditi;

il citato Ministro aveva altresì rassicurato i contribuenti sullo sfortimento e la razionalizzazione delle innumerevoli tasse, imposte eccetera vigenti;

solamente nel periodo gennaio 1984 — aprile 1993, in Italia sono state emanate duecentotrentatré leggi ordinarie in materia fiscale, ottantasei decreti del Presidente della Repubblica, sessantacinque decreti ministeriali, duecentottantasette decreti-legge convertiti con modifica, novantadue convertiti senza modifica, centoquarantotto ripresentati e quattro in attesa di conversione;

anche le dichiarazioni dei redditi più semplici devono essere forzatamente e onerosamente affidate a professionisti;

alla distribuzione dei modelli e delle istruzioni è stato provveduto in modo assolutamente intempestivo ed inadeguato;

taluni quotidiani e settimanali, certi della eterna disfunzione dell'apparato pubblico, hanno sponsorizzato la loro tiratura offrendo ciò che lo Stato italiano non è stato capace di garantire —:

se non ritenga di far cessare, una volta per sempre, questo increscioso e mai sufficientemente biasimato stato di cose, prendendo in esame la tempestiva riorganizzazione generale del settore finanze del Governo italiano. (4-14596)

RISPOSTA. — In riferimento al problema sollevato dalla S.V. Onorevole concernente le difficoltà cui sono andati incontro i contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992, va fatto preliminarmente presente che il problema inerente la semplificazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi e, più in generale, le semplificazioni degli adempimenti formali in materia tributaria costituisce uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione.

Il Governo, infatti, ha dato soluzione alla complessa problematica mediante l'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante, tra l'altro, le modifiche normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed agevole ai contribuenti in-

interessati la compilazione della modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni introdotte da tale provvedimento, non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali, sono state reiterate dal recente decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, la semplificazione di talune norme la cui complessità ha avuto riflessi nella compilazione dei modelli di dichiarazione; il conseguente riordino della disciplina degli oneri deducibili dal reddito e delle detrazioni d'imposta; la riduzione dei dati da indicare nella dichiarazione relativamente ai redditi dei fabbricati facilitandone la relativa determinazione, con la semplificazione delle operazioni di confronto tra rendita catastale e reddito effettivo e l'eliminazione, di fatto, dell'obbligo per i contribuenti di dichiarare distintamente la maggior parte delle quote di proprietà condominiale (quale ad esempio l'abitazione del portiere).

Per quanto riguarda, in particolare la semplificazione degli obblighi connessi alla dichiarazione dei redditi le medesime norme prevedono:

la riduzione del numero dei contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (oltre ai casi di esonero che sono stati già previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagnamento alla Legge Finanziaria);

l'abolizione dell'obbligo di allegare al nuovo modello 740 i certificati dei sostituti di imposta, le deleghe di versamento ed i documenti probatori degli oneri deducibili, che dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed esibiti o trasmessi, su richiesta all'ufficio competente. Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della documentazione, anche limitatamente a determinati oneri, nonché la facoltà dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria dichiarazione, prevenendo, in tal modo, eventuali richieste degli uffici finanziari;

la compilazione di un solo esemplare di dichiarazione con la conseguente eliminazione della copia destinata al comune;

l'abolizione della richiesta di dati che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente (tra i quali quelli concernenti il cosiddetto redditometro) ovvero trasmessi da altri soggetti quali i sostituti d'imposta: è il caso questo delle somme riguardanti emolumenti arretrati e delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno essere più dichiarate;

l'eliminazione dell'obbligo di indicare taluni dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso, rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione della dichiarazione, quali le generalità dei comproprietari degli immobili, gli estremi identificativi degli atti di compravendita dei terreni e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (ai fini della detrazione dell'onere per prestazioni mediche), nonché le firme per l'attestazione dei familiari fiscalmente a carico.

È stato, inoltre, prorogato, dal 31 maggio al 30 giugno, il termine entro il quale devono essere presentati i modelli 740 e 750, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al 31 maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione dello 0,5 per cento.

È stata, inoltre, razionalizzata la procedura prevista per l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei Centri di Assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali o da uno o più sostituti d'imposta.

A tal proposito va segnalata « l'operazione 730 » avviata da questa amministrazione. Infatti il modello 730, precompilato dall'amministrazione finanziaria con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale dei familiari a carico e con i redditi dei terreni e dei fabbricati verrà inviato a casa di oltre sette milioni di contribuenti. Tale facilitazione eviterà di ripetere, da parte dei contribuenti interessati, ogni volta quelle indicazioni definitivamente acquisite dall'Anagrafe Tributaria.

Va, altresì, fatto presente che presso questa Amministrazione è stata istituita una apposita commissione consultiva (composta

da un delegato per ciascuna associazione di categoria rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da delegati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro) nelle cui attribuzioni rientra, tra l'altro, la possibilità di formulare osservazioni ed esprimere pareri in ordine agli schemi di modelli di dichiarazione predisposti ai fini delle imposte sui redditi ed alle relative istruzioni.

I risultati raggiunti attraverso il processo di razionalizzazione delle procedure e degli obblighi fiscali avviato dall'amministrazione finanziaria possono ritenersi più che soddisfacenti, infatti, il nuovo modello 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 1993 è composto di sole quattro pagine, presenta una veste grafica più leggibile e, rispetto agli anni precedenti, risulta decisamente di più semplice compilazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

GIANMARCO MANCINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premezzo che:

il molino Pardini è una grossa realtà nella piana di Lucca che dagli anni del dopoguerra, ben gestito dalla omonima famiglia, ha dato lavoro e benessere in un ambiente povero di insediamenti industriali;

il suddetto molino Pardini, alla fine degli anni ottanta, era risultato il primo in Italia ed il secondo in Europa per tonnellate grano trattate ed assicurava lavoro ad oltre 100 autotrasportatori che facevano la spola tra Lucca ed i Silos di imbarco nel porto di Livorno;

nel 1990 la famiglia Pardini cedeva l'azienda per una cifra di circa 200 miliardi al gruppo industriale Casillo, già proprietario di aziende site nel Mezzogiorno, ma in grosse difficoltà finanziarie;

con questa operazione il Casillo compra un'azienda sanissima e tecnologicamente moderna per portarla come garanzia e con la funzione di « specchietto per

allodole », ai creditori ed agli istituti bancari, per acquisire nuova fiducia presso gli investitori delle sue dissestate aziende;

quale risultato di tali manovre speculative, nonostante il molino Pardini sia in attivo ed abbia importanti attività che gli assicurerebbero lavoro per molti mesi, oggi, il signor Casillo mette 114 dipendenti in cassa integrazione ed in crisi un indotto di 500 persone (autotrasportatori padroncini, officine meccaniche, attività commerciali che ruotano intorno a tale complesso industriale), con la pretesa di avere dalle banche cento miliardi di credito, pena la chiusura dell'azienda ed il licenziamento di tutti gli operai;

il momento particolarmente critico del paese non induce il Governo ad intervenire anche su questa azienda, dal momento che si salvaguarda il posto di lavoro di aziende non produttive (vedi caso Crotona) a danno di altre con ottime prospettive di ripresa;

pare irrinunciabile un intervento del ministero preposto presso le autorità locali perché facciano il possibile per salvare un complesso industriale tecnologicamente moderno ed in piena attività lavorativa —:

come si spiega che il signor Casillo, titolare di gruppi industriali in crisi finanziaria, abbia acquistato nel 1990 il molino Pardini per circa 200 miliardi;

se non si ritenga di indagare sulla possibile illecita provenienza di questi denari;

se ritenga di intervenire in quella che *ictu oculi* risulta frutto di un'operazione di infiltrazione mafiosa, come altre recentemente denunciate dagli organi della DIA in Toscana ed in particolare nella provincia di Lucca. (4-20425)

RISPOSTA. — Per i fatti esposti non risultavano negli uffici giudiziari notizie o informative di Polizia. In considerazione di quanto affermato nell'interrogazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Lucca ha iniziato un'indagine preliminare. All'esito della stessa potranno essere forniti più concreti elementi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

una laureata di Genova, disoccupata, la dottoressa Nicoletta Falcioni, ha scritto all'interrogante mettendo in evidenza quanto poco lo Stato italiano faccia a sostegno dei disoccupati, i quali, nel tentativo di trovare un posto di lavoro. Per quanto precario, devono sostenere spese, aleatorie, che per le loro possibilità economiche sono onerosissime;

ad esempio, sono state dettagliate alla lira le spese sostenute dalla dottoressa Falcioni per il concorso di idoneità all'esercizio della professione di interprete turistico, indetto dalla provincia di Genova, 6^a ripartizione;

solo per l'ammissione al concorso in questione — tra domanda in carta da bollo (presentata il 29 novembre 1990, lire 5.500), autenticazione (lire 3.500), diritti (lire 50.950), copia autentica del diploma (lire 3.700) — sono state necessarie lire 63.650;

risultando idonea, la candidata ha dovuto poi presentare altri documenti — certificato di cittadinanza, certificato di godimento dei diritti politici, certificato di godimento dei diritti civili, certificato generale del casellario giudiziario — per una spesa complessiva di lire 40.000;

per il rilascio della licenza comunale, una volta conseguito l'attestato, sono necessari altri documenti — domanda in carta da bollo (lire 15.000), certificato generale del casellario giudiziario e certificato carichi pendenti (lire 21.200 complessive), tassa concessioni governative (lire 120.000), marche da bollo, bolli per diritti di segreteria e rimborso spese (lire 15.000

lire 6.500), due copie del certificato di residenza (lire 23.500), due fotografie formato tessera (lire 5.000) e fotocopie documento di identità (lire 600) — per una spesa complessiva di lire 206.800, ed un totale, per l'esercizio, saltuario, di detta attività di interprete turistico di lire 310.450, alle quali si aggiungono — ogni tre anni, per il rinnovo — altre lire 60.000 circa, per altri documenti;

il tentativo di ottenere un lavoro stabile e confacente ai propri studi, porta spesso i disoccupati, come nel caso della dottoressa Falcioni, alla frequentazione di nuovi corsi di formazione, per aumentare le proprie probabilità, come quello promosso dal « Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo » di Perugia, che vede promotori RAI-TV e l'università degli Studi di Perugia;

amara sorpresa quella dei partecipanti alla « Selezione per l'ammissione al master biennale di giornalismo radiotelevisivo » (il termine massimo di presentazione delle domande era il 25 giugno 1992), i quali, dopo aver partecipato — con le solite spese di certificazioni e di viaggio — all'esame scritto, a Torino, non hanno più avuto alcuna notizia dell'esito —:

se non intendano proporre agevolazioni e garanzie a tutela di quei cittadini disoccupati che necessitano sostenere, per il diritto ad un lavoro, concorsi e selezioni, nel senso di una pregressa autocertificazione e rimandando a dopo gli esiti degli esami e dei concorsi la presentazione di una frequentemente onerosissima documentazione, e adottando una normativa che non preveda frequentemente, almeno per i disoccupati, il ricorso al bollo;

per quale motivo i partecipanti alla suddetta selezione in Torino non abbiano più avuto alcuna notizia del suo esito.

(4-17386)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne gli aspetti di natura tributaria della questione sollevata nella presente interrogazione, nella quale la S.V. Onorevole auspica l'introdu-*

zione, nell'attuale sistema normativo, di « agevolazioni e garanzie » a favore dei giovani disoccupati relativamente alle certificazioni richieste per la partecipazione a concorsi e prove selettive, si fa presente che l'articolo unico, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 370 ha previsto l'esenzione dall'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio 1989, delle domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, e dei relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonché per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.

La predetta norma consente ai vincitori del concorso e a coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo di provvedere successivamente alla regolarizzazione in bollo di tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando.

La legge n. 370 del 1988, indubbiamente finalizzata a non aggravare ulteriormente la situazione di giovani disoccupati alla ricerca di un lavoro, prevede, tuttavia, il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo limitatamente alle sole domande per la partecipazione a concorsi che consentono l'accesso al pubblico impiego.

Per quanto concerne l'istanza di partecipazione agli esami di idoneità all'esercizio della professione di interprete turistico indetti dalla provincia di Genova nonché la domanda di partecipazione al corso di formazione professionale promosso dal Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, citati nella interrogazione, si osserva che con tali istanze il soggetto non ha inteso sottoporsi ad una procedura concorsuale ai fini di una futura collocazione nell'area del pubblico impiego, né instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le amministrazioni pubbliche. Non può ritenersi pertanto giustificata l'estensione ai suddetti casi della disposizione agevolativa recata dalla legge n. 370 del 1988.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MARENCO. — Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio, artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordi-

namento delle partecipazioni statali, dei trasporti e della marina mercantile, per il commercio con l'estero, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a causa delle piogge alluvionali che hanno colpito Genova il 23 settembre 1993 la sezione doganale San Benigno del capoluogo ligure è stata chiusa;

le organizzazioni sindacali di categoria e il Capo della Sezione in questione hanno accusato il Genio Civile di « gravissime inadempienze » e nel caso che il Genio Civile continui a disinteressarsi della situazione della sezione — acuita dall'alluvione ma disastrosa ormai da anni — hanno minacciato di rivolgersi alla Magistratura;

la sezione San Benigno è la più importante per le pratiche di esportazione, e ora, con la chiusura, le bollette che prima passavano da questa sezione, circa dodicimila ogni bimestre, vanno a caricarsi sulle altre sezioni, col conseguente rallentamento delle attività di queste e anche col rallentamento del disbrigo delle pratiche;

ciò è tanto più grave se si considera che basterebbero pochi milioni per risanare e rendere pienamente operativi i locali della sezione San Benigno della dogana;

di questa situazione sono stati informati, dal capo della Sezione in questione, il prefetto, il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, le associazioni di categoria degli spedizionieri, le istituzioni pubbliche in genere —:

cosa si attenda per ripristinare immediatamente l'operatività della sezione doganale di Genova, San Benigno.

(4-18203)

RISPOSTA. — In riferimento al problema sollevato dalla S.V. Onorevole, riguardante il rallentamento nello svolgimento delle pratiche di esportazione della sezione doganale San Benigno di Genova, rimasta chiusa a causa delle piogge alluvionali del settembre

1993 che hanno reso inagibili i locali in cui ha sede il predetto ufficio, si osserva che la problematica ha trovato adeguata soluzione in tempi brevi.

Infatti, la riapertura della predetta sezione doganale è stata disposta a decorrere dal 6 ottobre 1993, non appena sono stati eseguiti i lavori di ripristino dei locali, da parte del Genio Civile.

Tuttavia, in ordine ai danni causati dai nubifragi del settembre-dicembre 1993, si fa presente che con il decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, recante disposizioni a favore delle zone dell'Italia del nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali (non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali, e reiterato dal decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, e dal recente decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91), il Governo ha assegnato, tra l'altro, alla regione Liguria un contributo straordinario, per l'anno 1993, di lire 75 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti, conseguenti ai predetti fenomeni, nei comuni individuati con delibera della giunta regionale.

Le disposizioni predette prevedono, altresì, al fine di fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati da tali avversità atmosferiche nel settore delle opere pubbliche, l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane in relazione alle opere di rispettiva competenza.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MARENCO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Gobbi Maurizio, nato a Genova il 10 dicembre 1960 e ivi residente, ha presentato, con data 21 ottobre 1992, esposto alla procura della Repubblica di Genova nel quale avanza gravi dubbi sulla legittimità delle modalità di assunzione presso la Banca CA.RI.GE S.p.A., a carico dei responsabili delle assunzioni della Banca stessa, dal suo Consiglio di amministrazione, dei responsabili sindacali ad-

detti al controllo delle modalità di assunzione —:

quali esiti abbia avuto tale esposto.
(4-19871)

RISPOSTA. — I fatti dettagliatamente esposti da Maurizio Gobbi alla Procura della Repubblica di Genova sono oggetto di due distinti procedimenti penali rivolti ad accertare la eventuale sussistenza di illeciti aventi rilevanza penale. Più dettagliate notizie potranno essere comunicate all'esito delle indagini tuttora in corso, coperte dal relativo segreto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MARINO e CARCARINO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 165 del 1982 sono stati istituiti n. 122 posti nel profilo professionale di « vice-conservatore » dei registri immobiliari;

solo in qualche caso risulta applicata, per quanto concerne i posti disponibili, la norma che prevedeva l'inquadramento nel VII livello (all'epoca livello direttivo) degli impiegati di VI livello in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e che avessero svolto funzioni di gerente per almeno sei mesi;

pertanto si è creata una disparità di trattamento tra chi ha beneficiato della normativa predetta e coloro che, pur avendo gli stessi requisiti richiesti per il nuovo inquadramento, ancora attendono il riconoscimento delle funzioni svolte con pienezza di poteri ed in assoluta autonomia giusta quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 3015 del 7 luglio 1977;

in ordine ed alla luce della detta sentenza la stessa Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli affari del Ministero ha ritenuto sin dal 12 febbraio 1990, fondate ed accoglibili le istanze di inquadramento dei gerenti delle Conservatorie dei registri immobiliari —:

quali siano le iniziative adottate o adottande perché sia riconosciuto, sia pure

con ritardo inspiegabile, ai gerenti delle Conservatorie lo svolgimento delle funzioni predette, tipiche del profilo professionale di funzionario tributario. (4-16820)

RISPOSTA. — Occorre premettere che l'articolo 1 della legge n. 165 del 1982, recante « norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei Registri Immobiliari », in attesa della definizione della dotazione organica e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1980 n. 312, aveva determinato le dotazioni organiche della VI e della VII qualifica funzionale del personale delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, prevedendo, in tali livelli, rispettivamente n. 747 e n. 122 unità con i relativi profili professionali.

Per la copertura dei posti nella settima qualifica funzionale la medesima norma aveva previsto:

a) il concorso speciale riservato agli impiegati della stessa amministrazione appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, purché in possesso del diploma di laurea;

b) l'inquadramento nella qualifica superiore degli impiegati della carriera di concetto delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, che fossero in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e avessero svolto per un periodo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, le funzioni di gerente, in applicazione delle norme di cui all'articolo 4 della legge n. 312 del 1980.

Quest'ultima disposizione aveva previsto la possibilità per gli impiegati già appartenenti alle sopresse carriere di concetto di conseguire la settima qualifica funzionale, se in possesso dei parametri stipendiali 255/0/297 corrispondenti all'ex qualifica di Segretario principale, ovvero l'ottava qualifica funzionale se rivestenti l'ex qualifica di segretario Capo con il parametro stipendiale 370.

In applicazione delle suindicate disposizioni normative questa amministrazione ha inquadrato nelle predette qualifiche funzio-

nali tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste per ciascuna di esse.

Evidentemente, i dipendenti cui fanno riferimento le SS.VV. Onorevoli non fruirono, a suo tempo, dei benefici introdotti dalla legge n. 165 del 1982 in quanto non in possesso dei requisiti di cui ai citati punti a) e b), necessari per partecipare al concorso speciale o per essere direttamente inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella degli stessi rivestita.

Circa il profilo professionale di « Vice Conservatore » di cui alla più volte indicata legge n. 165, va precisato che lo stesso ha avuto carattere del tutto provvisorio in attesa della individuazione dei profili professionali previsti all'articolo 3 della legge n. 312 del 1980.

Tale provvisorietà è dimostrata dalla circostanza che nella tabella allegata alla legge n. 165 del 1982 non sono indicate le mansioni che i destinatari del profilo professionale di « Vice Conservatore » avrebbero dovuto svolgere.

La figura professionale subentrata in via definitiva al « Vice Conservatore » è quella di « Collaboratore Tributario », VII qualifica funzionale, individuata (a norma dell'articolo 3 della legge n. 312 del 1980) dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Tale figura professionale, che rientra tra quelle peculiari del personale dell'amministrazione Periferica del Ministero delle finanze, è riportata al n. 235 dell'allegato al medesimo decreto n. 1219 ed investe anche il personale in servizio o da destinare alle Conservatorie dei Registri Immobiliari, atteso che nel relativo mansionario sono indicati anche i compiti relativi al settore ipotecario.

Per quanto concerne il riconoscimento ai gerenti delle relative funzioni in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 3015 del 7 luglio 1977 della Suprema Corte di Cassazione, occorre precisare che, a seguito dell'avvenuta soppressione del profilo professionale di « Vice Conservatore », le funzioni in parola, pur meritevoli della massima considerazione, non possono essere assimilate a quelle proprie del Conservatore cui i gerenti sono legati da rapporto di gerarchia e di fiducia.

A tal proposito va evidenziato che il gerente viene prescelto dal Conservatore tra il personale dipendente perché lo rappresenti e lo sostituisca nei casi previsti, talché egli assume la figura del sostituto e non del rappresentante diretto dell'amministrazione.

Tuttavia, alla luce della suindicata sentenza della Corte di Cassazione, questa amministrazione, avuto riguardo alla delicatezza dei compiti, dei gerenti, aveva proposto per essi uno specifico profilo professionale nell'ambito dell'ottava qualifica funzionale.

Tale iniziativa non ha sortito gli effetti sperati in quanto il Consiglio di amministrazione nella riunione del 22 maggio 1990 ha ritenuto che le funzioni dei Gerenti dovessero considerarsi delle semplici sostituzioni dei Conservatori e non potevano, pertanto, rientrare tra quelle previste per l'ottava qualifica funzionale, che comportano, tra l'altro, valide manifestazioni di volontà all'esterno dell'Amministrazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MARTUCCI e SCARFAGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale della regione Campania si è visto restituire per la seconda volta la legge regionale di attuazione della legge n. 142 del 1990 per la parte che disciplina la costituzione ed il funzionamento dei comitati di controllo previsti dall'articolo 130 della Costituzione;

oltre alle deficienze evidenziate dal Governo che vengono integralmente condivise, la legge regionale stravolge diversi principi della legge n. 142 del 1990, per la quale la regione Campania non ha ancora approvato nessuna delle leggi attuative;

gli articoli 1, 2 e 3 della legge, ignorando che la legge n. 142 del 1990 all'articolo 41 prevede sì le sezioni con competenza territoriale, ma le ha sganciate dalla delimitazione provinciale, in ciò innovando rispetto alla legge n. 62 del 1953

articolo 53, riproponendo la vecchia delimitazione provinciale, ponendosi in contrasto anche con il successivo articolo 42, provocando oggettive lesioni di diritti. Ed infatti in forza di tale articolo 42 ciascun Ordine professionale forense designa una terna di avvocati dalla quale vengono eletti l'esperto componente di diritto e gli esperti supplenti; poiché l'Ordine Forense sul territorio è legato al circondario del tribunale, che è diverso dalla provincia, per non ledere i diritti dell'Ordine Forense e degli avvocati a questo iscritti, la regione Campania, così come altre regioni hanno fatto, doveva istituire una sezione decentrata di comitato per ogni circondario di tribunale;

l'articolo 21 contrasta con l'articolo 48 della legge n. 142 del 1990, chiamando « controllo sostitutivo » quello che il legislatore nazionale definisce « potere sostitutivo », attribuendo solo per questo al legislatore regionale la regolamentazione. Tale articolo 21, collegato con l'articolo 7 che esclude dalle commissioni di concorso i dipendenti del comitato e sue sezioni, fa sorgere il sospetto che il legislatore regionale o abbia voluto privilegiare il personale regionale, con l'esclusione di quello addetto ai comitati, ovvero abbia voluto operare una discriminazione a danno di tali lavoratori; il che è comunque in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione che assicura l'imparzialità della pubblica amministrazione anche nella fase della organizzazione degli uffici;

gli interroganti ritengono, altresì, che potrebbe essere oltremodo utile una audizione degli organi regionali innanzi alla Commissione bicamerale per gli affari regionali —:

se non ritengano di dover intervenire al fine di stigmatizzare una situazione che crea obiettive difficoltà, ledendo sia i diritti degli Ordini Forensi sia l'efficienza dell'istituto. (4-12680)

RISPOSTA. — In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del signor

Presidente del Consiglio, si fa presente quanto segue: in data 14 giugno 1993, non avendo ravvisato motivi ostativi il Governo ha dato corso alla legge della regione Campania concernente la « Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 », legge che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 4 dicembre 1993.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Paladin.

MENGOLI e MOIOLI VIGANÒ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

è uscito il Mod. 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno 1992;

tale Mod. 740 si presenta di difficile lettura ed ancor più difficile compilazione, anche in conseguenza delle modifiche di recente apportate in materia fiscale;

una notevole percentuale di contribuenti, da ricercarsi prevalentemente tra le classi meno abbienti, si troverà in difficoltà per una diligente e soprattutto senza errori di compilazione del modulo, pena il pagamento di sanzioni;

dovranno quindi necessariamente ricorrere ad aiuti esterni con un ulteriore esborso di spese —;

quali iniziative intenda assumere il Governo per ovviare a questi inconvenienti e per rendere più semplice ed alla portata dei cittadini la compilazione del Mod. 740.

(4-11877)

RISPOSTA. — In riferimento al problema sollevato dalla S.V. Onorevole concernente le difficoltà cui sono andati incontro i contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992, va fatto preliminarmente presente che il problema inerente la semplificazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi e, più in generale, le semplificazioni degli adempimenti formali in

materia tributaria costituisce uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione.

Il Governo, infatti, ha dato soluzione alla complessa problematica mediante l'emana-zione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante, tra l'altro, le modifiche normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed agevole ai contribuenti interessati la compilazione della modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni introdotte da tale provvedimento, non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali, sono state reiterate dal recente decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, la semplificazione di talune norme la cui complessità ha avuto riflessi nella compilazione dei modelli di dichiarazione; il conseguente riordino della disciplina degli oneri deducibili dal reddito e delle detrazioni d'imposta; la riduzione dei dati da indicare nella dichiarazione relativamente ai redditi dei fabbricati facilitandone la relativa determinazione, con la semplificazione delle operazioni di confronto tra rendita catastale e reddito effettivo e l'eliminazione, di fatto, dell'obbligo per i contribuenti di dichiarare distintamente la maggior parte delle quote di proprietà condominiale (quale ad esempio l'abitazione del portiere).

Per quanto riguarda, in particolare la semplificazione degli obblighi connessi alla dichiarazione dei redditi le medesime norme prevedono:

la riduzione del numero dei contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (oltre ai casi di esonero che sono stati già previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagnamento alla Legge Finanziaria);

l'abolizione dell'obbligo di allegare al nuovo modello 740 i certificati dei sostituti di imposta, le deleghe di versamento ed i documenti probatori degli oneri deducibili, che dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed esibiti o trasmessi, su richiesta all'ufficio competente. Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della documentazione, anche

limitatamente a determinati oneri, nonché la facoltà dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria dichiarazione, prevenendo, in tal modo, eventuali richieste degli uffici finanziari;

la compilazione di un solo esemplare di dichiarazione con la conseguente eliminazione della copia destinata al comune;

l'abolizione della richiesta di dati che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente (tra i quali quelli concernenti il cosiddetto redditometro) ovvero trasmessi da altri soggetti quali i sostituti d'imposta: è il caso questo delle somme riguardanti emolumenti arretrati e delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno essere più dichiarate;

l'eliminazione dell'obbligo di indicare taluni dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso, rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione della dichiarazione, quali le generalità dei comproprietari degli immobili, gli estremi identificativi degli atti di compravendita dei terreni e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (ai fini della detrazione dell'onere per prestazioni mediche), nonché le firme per l'attestazione dei familiari fiscalmente a carico.

È stato, inoltre, prorogato, dal 31 maggio al 30 giugno, il termine entro il quale devono essere presentati i modelli 740 e 750, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al 3) maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione dello 0,5 per cento.

È stata, inoltre, razionalizzata la procedura prevista per l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei Centri di Assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali o da uno o più sostituti d'imposta.

A tal proposito va segnalata « l'operazione 730 » avviata da questa amministrazione. Infatti il modello 730, precompilato dall'amministrazione finanziaria con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale dei familiari a carico e con i redditi dei terreni

e dei fabbricati verrà inviato a casa di oltre sette milioni di contribuenti. Tale facilitazione eviterà di ripetere, da parte dei contribuenti interessati, ogni volta quelle indicazioni definitivamente acquisite dall'Anagrafe Tributaria.

Va, altresì, fatto presente che presso questa Amministrazione è stata istituita una apposita commissione consultiva (composta da un delegato per ciascuna associazione di categoria rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da delegati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro) nelle cui attribuzioni rientra, tra l'altro, la possibilità di formulare osservazioni ed esprimere pareri in ordine agli schemi di modelli di dichiarazione predisposti ai fini delle imposte sui redditi ed alle relative istruzioni.

I risultati raggiunti attraverso il processo di razionalizzazione delle procedure e degli obblighi fiscali avviato dall'amministrazione finanziaria possono ritenersi più che soddisfacenti, infatti, il nuovo modello 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 1993 è composto di sole quattro pagine, presenta una veste grafica più leggibile e, rispetto agli anni precedenti, risulta decisamente di più semplice compilazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

NUCCIO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il nuovo statuto approvato il 18 ottobre scorso dal consiglio comunale di Fiume (Croazia) non riconosce più il carattere autoctono della popolazione di lingua italiana in Istria, decisione che impedirà ai nostri connazionali di sventolare la bandiera italiana e di rappresentare, dopo sette secoli di storia, un'etnia originaria dell'Istria;

tremila persone vengono di fatto cancellate, facendo sorgere notevoli dubbi sul ruolo svolto dalla nostra diplomazia, teso ad ottenere il rispetto del memorandum d'intesa firmato lo scorso anno con l'Italia a garanzia della tutela della minoranza italiana;

l'ambasciata d'Italia in Zagabria si è appena adoperata per sostenere la posizione italiana sul controverso problema della minoranza italiana d'Istria, sottovalutando le conseguenze della decisione adottata dal consiglio comunale di Fiume, sicché il suo intervento, a giochi fatti, non è valso a farla rientrare;

il tardivo intervento del nostro ambasciatore Cilento solleva non poche perplessità sul funzionamento della missione diplomatica di Zagabria, specie per quanto attiene alla negoziazione del riconoscimento di etnia originaria alla minoranza di lingua italiana in Istria —:

se alla luce di quanto avvenuto, peraltro ripreso ampiamente dalla stampa nazionale e amaramente commentato da numerose personalità del mondo della cultura (Tomizza, Magris, Maurensig, Madini ecc.) e dai vertici dell'Unione italiana degli esuli istriani, fiumani e dalmati non valuti l'opportunità di dare luogo ad un avvicendamento al livello di capo missione in Croazia, considerato che il consigliere d'ambasciata Salvatore Cilento, ambasciatore d'Italia in Zagabria, ha prestato servizio in qualità di console generale nella stessa sede, accreditato presso il governo di Belgrado negli anni 1987-1991, circostanza, quest'ultima, mai troppo gradita dal governo croato. (4-19583)

RISPOSTA. — Nella seconda metà dello scorso mese di settembre veniva discusso, in seno alla Giunta Municipale di Fiume, il progetto di nuovo Statuto della città. Una prima bozza, elaborata dalla Giunta, risultava operare un arretramento del livello di protezione della minoranza italiana, prevedendo una diminuzione dello status garantito alla comunità italiana dalla normativa del 1974, la quale riconosceva l'autoctonia della nostra comunità, ed i conseguenti diritti storico-linguistici. Tale bozza, prevedendo l'equiparazione degli Italiani di Fiume con altre minoranze (Serbi, Albanesi, Montenegrini, ecc.), risultava inoltre comportare un declassamento dell'attuale grado di protezione della nostra minoranza, specialmente nel campo scolastico, essendo noto il rile-

vante ruolo svolto a Fiume, con il concorso finanziario del Governo italiano, delle istituzioni scolastiche di madrelingua italiana.

A seguito delle proteste della locale comunità degli Italiani, la bozza veniva successivamente integrata con alcuni emendamenti, concernenti in particolare l'uso dell'italiano come lingua ufficiale, il sostegno alle attività culturali della minoranza italiana e la partecipazione diretta di suoi esponenti all'amministrazione comunale.

In questa sua nuova versione, il progetto di Statuto veniva approvato, il 20 settembre u.s., in prima lettura, dalla Giunta regionale. In occasione di una successiva riunione della stessa Giunta, svoltasi il 9 ottobre u.s., i sopra citati emendamenti venivano tuttavia respinti. La bozza di Statuto, priva dunque delle integrazioni in favore della minoranza italiana, veniva sottoposta il successivo 18 ottobre al voto finale dell'Assemblea Municipale.

Pur non essendo il voto della Giunta vincolante ai fini della decisione definitiva dell'Assemblea Municipale, si riteneva opportuno da parte italiana compiere tempestivamente un passo ufficiale presso le Autorità croate per esprimere l'aspettativa dell'Italia per una soluzione della vicenda che non risultasse penalizzante per la nostra minoranza. L'allora Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Bottai, convocava pertanto alla Farnesina l'incaricato d'Affari ad interim dell'Ambasciata di Croazia, al quale esprimeva il vivo auspicio dell'Italia per una soluzione del problema che garantisse alla minoranza italiana a Fiume quanto previsto dal Memorandum Separovic-De Michelis del 15 gennaio 1992 circa l'autoctonia e le caratteristiche specifiche della minoranza italiana residente in Croazia, nonché quanto previsto dagli articoli 85 e 84 della legge costituzionale croata sulle minoranze in merito al rispetto dei diritti acquisiti. Lo stesso giorno un passo di analogo contenuto veniva compiuto presso il Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri croato Granic dal nostro Ambasciatore a Zagabria.

Anche a seguito di tali passi, l'Assemblea municipale di Fiume ha adottato il 19 ottobre scorso un testo di Statuto che tiene

conto, anche se parzialmente, delle aspettative della nostra comunità. Il nuovo testo, infatti, oltre a riservare un seggio nel Consiglio comunale ad un rappresentante dell'etnia italiana, garantisce alla minoranza il diritto all'uso della propria lingua negli affari pubblici, nonché l'appoggio della città all'attività educativa e culturale degli appartenenti alla minoranza italiana ed alle loro istituzioni. Tali modifiche sono state accolte con soddisfazione dai rappresentanti della nostra comunità, che hanno manifestato direttamente al Console italiano a Fiume, Gianfranco De Luigi, ed indirettamente all'onorevole Ministro, attraverso la Presidenza dell'unione italiana (organo rappresentativo della comunità italiana residente in Slovenia e Croazia), il proprio apprezzamento per l'azione del Governo italiano.

Non sfugge, tuttavia, come nel testo dello Statuto adottato dall'Assemblea municipale di Fiume manchi, oltre al riferimento all'uso ufficiale della lingua italiana a Fiume, la menzione del carattere autoctono della collettività italiana. Tale omissione appare senza dubbio grave, considerato che il riconoscimento dell'autoctonia, peraltro previsto dal Memorandum del 15 gennaio 1992, è condizione essenziale affinché la nostra minoranza non sia equiparata di fatto ad altri gruppi etnici residenti a Fiume. Al riguardo va peraltro sottolineato come l'Incaricato d'Affari croato, in occasione del citato incontro con il Segretario Generale, avesse fornito ampie assicurazioni in merito all'intenzione croata di applicare quanto previsto dal Memorandum del 1992, ricordando che le Autorità centrali dispongono comunque della facoltà di modificare le decisioni adottate a livello locale.

Alla luce di tali assicurazioni, il Governo italiano intende compiere ulteriori passi a Zagabria per chiedere che lo Statuto di Fiume venga ulteriormente integrato in modo che risultino rispettati gli impegni internazionali liberamente assunti dalla Croazia.

Per quanto riguarda in particolare le critiche rivolte all'operato dell'Ambasciatore a Zagabria, Salvatore Cilento, esse appaiono destituite di fondamento, considerata la tempestività con cui il suddetto segnalò a suo

tempo l'insorgere della questione e la solerzia con cui la questione stessa fu da lui seguita sulla base delle istruzioni trasmessegli da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fincato.

NUCCIO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la Legge di riforma degli Istituti italiani di cultura del 20.12.1990, n. 401, consente di assegnare incarichi speciali all'estero, ai sensi dell'art. 14, commi 6° e 7°, e dell'art. 16 a favore di persone di prestigio culturale e di elevata competenza in materia di promozione della lingua e cultura italiana;

il Ministro degli Esteri ha disposto, per il biennio 1991/93 ben 29 nomine che hanno riguardato gli Istituti di New Work, Parigi, Tel Aviv, Pechino, Mosca, Londra, Madrid, Barcellona, Vienna, Tokyo ecc.;

in media il costo annuo di tali esperti e direttori è di 190 milioni di lire;

per Tel Aviv è, invece, di ben oltre 400 milioni annui e per Washington di circa 270 milioni —

se in relazione ai drastici tagli operati al bilancio 1994 del Ministero degli Affari Esteri non debbano eliminarsi, altresì, i rilevanti oneri relativi al mantenimento degli esperti negli Istituti di cultura che ammonterebbero a oltre dieci miliardi per il biennio 1991/93, anche in ragione dei modesti risultati conseguiti nelle sedi in cui hanno operato le suddette figure professionali. (4-21575)

RISPOSTA. — Il processo di ristrutturazione della rete culturale italiana all'estero imposto, come noto, dalle recenti misure di contenimento della spesa pubblica, comporterà necessariamente una revisione del contingente di tutto il personale in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura. Tale riassetto riguarderà tanto i funzionari inquadrati nell'area della promozione in servizio all'estero, quanto i direttori e gli esperti

nominati ai sensi degli articolo 14 commi VI e VII e articolo 18 comma 1 della legge 401/90.

Le predette misure di contenimento, già auspiccate dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri nel corso dell'intervento alla sessione plenaria della Commissione Nazionale del 14 luglio scorso, sono state più recentemente da me ribadite nel corso della sessione plenaria della Commissione Nazionale in data 25 novembre u.s. e verranno tenute presenti nei prossimi mesi mano a mano che verranno a scadere gli incarichi biennali dei direttori e degli esperti, i cui rinnovi saranno limitati a casi di comprovata necessità degli istituti, tenuto conto anche dell'ottimo servizio prestato in molti casi dagli interessati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fincato.

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

parte consistente della magistratura di Santa Maria Capua Vetere è considerata, secondo notizie pervenute all'interrogante, troppo « prudente », al punto che non pochi ritengono che si apponga un « silenziatore » alle indagini che riguardano i politici;

tale convinzione viene ora alimentata da una sconcertante sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore Pellecchia che ha ritenuto di « assolvere » i politici coinvolti nell'inchiesta sulla camorra nell'Agro Aversano ed ha affidato al giudizio della Corte soltanto il boss Schiavone ed altri affiliati al suo clan;

si tratta — come denuncia in un articolo apparso sul *Mattino* del 29 luglio 1992 Rosaria Capacchione — di una decisione che « corregge » il giudice Scolastico (dal quale Pellecchia « ereditò » il fascicolo dopo l'approvazione del nuovo codice di procedura penale) e riguardante consiglieri comunali di San Cipriano d'Aversa e Casal di Principe, i cui civici consessi sono stati poi entrambi sciolti per camorra —:

se non si ritenga finalmente opportuno, ai fini dell'eventuale promozione del giudizio disciplinare davanti al CSM, avviare un'indagine sul funzionamento e sulla strana « prudenza » dell'apparato giudiziario di Santa Maria Capua Vetere; una « prudenza » di cui la decisione del giudice Pellecchia è solo uno dei tanti episodi, oltretutto in contrasto con le valutazioni del prefetto di Caserta. (4-04311)

RISPOSTA. — Il procedimento penale ivi citato è quello a carico di 58 persone, imputate del delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico e di vari altri reati.

La fase istruttoria del detto procedimento, avviato dal dottor Scolastico, è stata conclusa dal dottor Pellecchia il 16.12.1991, con ordinanza di rinvio a giudizio di 23 imputati e, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza di non doversi procedere nei confronti del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Casal di Principe per insussistenza del fatto loro ascritto.

Tale proscioglimento, avverso il quale il P.M. non ha proposto impugnazione, è stato determinato non già da supposti atteggiamenti di « prudenza » della magistratura locale, ma dall'assoluta genericità delle iniziali dichiarazioni accusatorie di un indagato e dalla mancanza di successivi riscontri probatori.

Va segnalato, in proposito, che la Corte d'Appello di Napoli, in sede di gravame proposto avverso la citata sentenza del dottor Pellecchia, con riferimento al proscioglimento di altri imputati, ha espressamente dichiarato di condividere la metodica seguita dal giudice istruttore circa il valore di attribuire alla chiamata in correità che, per avere forza probante, deve risultare oggettivamente riscontrata.

Si aggiunge, per completezza, che il procedimento a carico degli imputati rinviati a giudizio, iniziato il 2.11.93, è tuttora in corso avanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere; fra gli imputati di tale proce-

dimento non figura alcun consigliere del comune di S. Cipriano d'Aversa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti. — Per conoscere — premesso che:*

la SEPSA è già nota alla giustizia del lavoro per aver violato leggi dello Stato con assunzioni illegittime;

risulta all'interrogante che il 7 dicembre 1992 la Procura della Repubblica di Napoli abbia ricevuto un esposto a firma di Antonio La Marca, nato a Napoli il 9 dicembre 1956 e residente alla via Diocleziano n. 227;

l'esposto così recita: « il sottoscritto ha presentato, nella sua qualità di invalido civile, istanza alla SEPSA, Via Cisterna dell'Olio n. 44 — Napoli, onde essere assunto presso la stessa quale invalido civile, a norma della legge n. 482.

L'istanza reca la data del 6 febbraio 1991.

Il sottoscritto ha appreso che la detta società, senza alcun criterio, avrebbe poi chiamato in servizio altri invalidi civili, sembra attraverso colloqui e comunque domande di assunzioni prodotte successivamente alla sua.

Il sottoscritto non è stato mai invitato ad alcun colloquio.

Chiede pertanto che la S.V. voglia accertare la rispondenza al vero dei fatti esposti, e ove ravvisi nei medesimi estremi di reato, voglia procedere come per legge » —:

se consti che la Procura della Repubblica di Napoli abbia avviato indagini, ed in caso affermativo quale ne sia l'esito;

cosa risulti comunque in ordine ai fatti esposti all'Ufficio Provinciale del Lavoro ed anche al collocamento speciale per gli invalidi in ordine alla regolarità delle assunzioni denunciate scavalcando la domanda del La Marca e quale fosse la posizione di ciascuno degli assunti rispetto

a La Marca nella graduatoria degli invalidi civili. (4-12238)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue sulla base degli elementi di valutazione e conoscenza forniti dai Ministeri dei Trasporti e del Lavoro.*

Il 22 novembre 1990 l'Ufficio provinciale del Lavoro di Napoli diffidò la Società SEPSA a provvedere alla copertura di n. 38 posti da destinare ad aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 482/1968.

In vista delle assunzioni in parola, l'azienda ha selezionato circa 100 domande di aventi diritto, pervenute nel triennio 1989-1991.

Detta selezione venne effettuata tenendo presente:

la compatibilità dell'handicap con il tipo di mansioni a cui sarebbero stati destinati gli assunti;

l'età degli aspiranti;

l'eventuale vincolo familiare dell'aspirante con dipendenti della Società.

Invero, onde evitare di costituire privilegi ad intere famiglie a danno degli altri aspiranti, sono state escluse le domande di coloro che avevano più di un parente alle dipendenze della società SEPSA.

E proprio per tale ragione non è stata presa in esame la richiesta del signor Antonio La Marca visto che sia il padre sia un fratello già lavoravano presso la detta Società.

Va aggiunto che la SEPSA, per la maggior parte delle assunzioni di personale tutelato, si è avvalsa della facoltà della richiesta nominativa prevista sia dall'articolo 16 — 4° comma della legge 2.4.1968, n. 482, sia, per quanto concerne i contratti di formazione lavoro, dall'articolo 3 della legge 19.12.1984, n. 863, adottando poi il criterio di selezione sopra indicato.

Si fa presente, infine, che il procedimento relativo all'esposto, presentato dal Signor Antonio LA MARCA alla Procura della Repubblica di Napoli, in merito ai fatti di cui all'interrogazione, è stato iscritto al n.

18750/92 R e successivamente archiviato dal G.I.P. del locale Tribunale, con decreto dell'1.2.1993, su conforme richiesta del P.M.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

PARLATO. — Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

l'argomento ha già formato oggetto dell'interrogazione n. 4-14917 del 26 luglio 1989 relativa all'attuazione della convenzione tra la Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Caserta per uno studio sul sistema urbano del comune per l'importo di lire 1.500 milioni, e della risposta del 15 febbraio 1990 con la quale si affermava che l'ente convenzionato non aveva ancora conferito l'incarico a professionisti per la redazione dello studio in questione —:

se risulti che il comune di Caserta vi abbia poi provveduto e quali professionisti abbia designato e sulla base di quali criteri e come mai lo studio seguisse e non precedesse il PRG;

alla luce dei clamorosi sviluppi giudiziari sulla gestione edilizia ed urbanistica del comune, se consti il coinvolgimento di amministratori e professionisti che abbiano preso parte all'affidamento degli incarichi ed alla redazione dello studio o se il comune di Caserta abbia perduto detto finanziamento che era inserito nel secondo piano triennale di sviluppo del Mezzogiorno (1988-1990).

(4-14658)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione in oggetto sulla base di quanto risultante agli atti della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno.

Il piano annuale per il 1987 di attuazione del programma triennale dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data 9/2/86, ha disposto, tra l'altro, la realizzazione di uno studio sul sistema urbano del comune di Caserta, individuando

nel comune il soggetto preposto all'attuazione dello studio predetto. Allo scopo di dare attuazione alla predisposizione dei predetti studi il comune ha stipulato in data 13/7/1989 una convenzione (rep^o 6731 — 816/87 con l'Agenzia per lo Sviluppo per Mezzogiorno per il relativo finanziamento; conseguentemente, il comune, dovendo provvedere alla predisposizione dello studio predetto secondo le modalità definite nella predetta convenzione stipulata con l'AGENSUD, nel rispetto dei tempi da questa previsti, ha stipulato con la ITALECO S.p.A. in data 22/4/1991 un contratto per il conferimento dell'incarico per la realizzazione dello studio del Sistema Urbano della Città.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Spaventa.

PARLATO. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

le edicole votive, simbolo della devozione religiosa popolare, costituiscono non solo un documento storico importante della città di Napoli (specie se rispondesse al vero la notizia secondo cui anche padre Rocco nell'800 ne dispose agli incroci dei vicoli napoletani l'installazione per prevenire la criminalità) ma a volte una vera e propria testimonianza d'arte —:

se ne esista un completo censimento e un progetto di restauro di quelle più degradate e di un « percorso » tra queste opere d'arte minori ma significative per quello che le edicole rappresentano.

(4-16027)

RISPOSTA. — La Soprintendenza per i beni artistici e storici ha parzialmente censito le edicole votive del centro storico di Napoli (area di S. Gregorio Armeno).

Per le note carenze di fondi non è stato possibile proseguire nella catalogazione né procedere a restauri.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

la questione delle tariffe di abbonamento postale dei giornali e del disservizio della distribuzione è ancora in alto mare (a causa della assoluta inefficienza manageriale dei vertici dell'Amministrazione P.T.) e, a fronte della necessità di sopperirvi con competenti, il Governo non ha trovato altra soluzione che... prorogare la permanenza in servizio per quattro mesi oltre il tetto massimo dei 67 anni di età consentito, il Direttore Generale uscente e corresponsabile del grave dissesto del servizio postale;

nonostante il decreto-legge 9 agosto 1993 n. 289 l'Ufficio Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha provveduto a liquidare, nei termini utili, i contributi dovuti ai periodici ai sensi della legge 7/8/90 n. 250 certamente attuando all'uopo una tattica dilatoria perché si potesse arrivare — come infatti inevitabilmente accadrà — alla decadenza del decreto;

si aggiunge che tale decreto-legge, peraltro, contemplava anche una norma palesemente anticostituzionale, con la discriminante tra cooperative maschili e femminili, che appare assolutamente opportuno ed equo eliminare nel caso il Governo provveda alla necessaria reiterazione del decreto-legge;

proprio perché i ritardi lamentati nel punto precedente non vanificassero gli scopi che il decreto-legge n. 289 si prefiggeva con l'erogazione dei contributi dovuti (evitare il crack di tante testate deboli e delle cooperative editoriali) urgeva ed urge la convocazione della Commissione Tecnica per l'Editoria, convocazione peraltro non avutasi ancora;

non è stata più riconvocata, dopo l'insediamento, la Commissione Paritetica Governo-Editori, di cui all'articolo 29 della legge 25/2/87 n. 67, che pur deve affrontare, senza ulteriori dilazioni, problemi basilari della editoria e dell'informazione in Italia —:

quali interventi urgenti, concreti ed efficaci il Governo intenda assumere onde

non vengano pregiudicati irresponsabilmente ed ulteriormente ruolo e diritti della stampa periodica anche perché consta all'interrogante che pressanti sollecitazioni al Governo da parte della USPI sono restate inascoltate. (4-18524)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente gli interventi dal Governo a favore della stampa periodica, si fa presente quanto segue.*

Il decreto-legge n. 289 del 9.8.1993 contenente modifiche ed integrazioni alla legge n. 250/80 in materia di provvidenza per l'editoria e successivamente riproposti integralmente con decreto del 9.10.1983, è stato applicato dall'Ufficio provvidenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria con l'emissione di tutti i decreti di pagamento a favore di quotidiani e periodici in regola con la legge per un importo di circa 22 miliardi; per le altre imprese editrici non in regola con i requisiti di legge, è stato necessario invece richiedere la documentazione necessaria.

Altresì solo in data 3.11.1983 è stata autorizzata con legge la corresponsione anche dei contributi per l'anno 1992 utilizzando gli stanziamenti del 1983.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione Paritetica Governo-editori, si precisa che la stessa, dal giorno del suo insediamento, avvenuto il 13.4.1988, si è riunita il 14.7.1993 e il 14.10.1993.

In quest'ultima seduta la Commissione ha posto all'ordine del giorno due problemi, il primo attinente la distribuzione della testate, il secondo la distribuzione della risorse pubblicitarie, in ordine ai quali i Rappresentanti degli editori si sono riservati di formulare proposte.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (rapporti con il Parlamento): Maccanico.

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

la « Grotta di Seiano », una lunga galleria scavata nel tufo, realizzata forse

da L. Cocceio Aucto alla fine del I secolo a. C. per mettere in comunicazione la bellissima villa di Vedio Pollione, donata poi ad Augusto, con annesso teatro (ed i cui resti archeologici sono ancora oggi ben visibili) con Pozzuoli, è chiusa da anni ed anni al pubblico, non essendosi curati dei restauri nessuno dei recenti « sovrani » e che invece intelligentemente Ferdinando II di Borbone aveva fatto effettuare, riaprendola al pubblico nel 1840;

la galleria, lunga 900 metri, parte dalla discesa di Posillipo (ameno quartiere che prese il nome proprio dalla villa di Pollione denominata « Pausilypon », pausa al dolore, cioè) e ha tre diramazioni: la prima esce a grande altezza sulla cala di Trentaremi, le altre due raggiungono altrettanti punti panoramici —:

per quali motivi non venga restaurata e riaperta la « Grotta di Seiano » che potrebbe fornire un rilevante contributo al godimento turistico-culturale di uno dei luoghi panoramicamente ma anche archeologicamente ed ambientalmente più significativi della città. (4-21295)

RISPOSTA. — *Da alcuni anni la competente Soprintendenza archeologica di Napoli sta procedendo al recupero della « Grotta di Seiano », facende parte del complesso della antica villa imperiale Pausilypon*

I lavori, effettuati in più lotti, sono consistiti nel consolidamento delle strutture e nell'installazione di un impianto elettrico. Tali lavori hanno permesso di riaprire la galleria al pubblico in occasione di alcune importanti manifestazioni, come ad esempio « Monumenti Porte Aperte », con un afflusso di oltre 15.000 visitatori in due giorni, e più recente nell'articolo delle iniziative di « Futuro Remoto ».

Attualmente con fondi della CEE si sta procedendo ai lavori di sistemazione degli accessi, al termine dei quali sarà possibile rendere definitivamente di nuovo fruibile al pubblico l'importante monumento.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere: quali motivi ritardino la risposta alla interrogazione 4-11238 del 23 febbraio 1993 relativa al disastro ambientale di Maratea: la domanda non è oziosa o scontata dato che l'interrogante il 27 luglio 1993 ha ricevuto in un plico del Ministero dei beni culturali ed ambientali, a lui diretto presso la Camera, una fotocopia della nota 31 marzo 1993 prot. 743 II G che il Direttore generale del ministero — Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici — dottor Francesco Sisinni, aveva diretto all'Ufficio legislativo dello stesso Ministero adducendo spiegazioni in merito a taluni dei quesiti contenuti nell'atto ispettivo (spiegazioni che peraltro l'interrogante giudica insufficienti): da allora, però, la attesa risposta, del medesimo o di altro tenore, non è mai giunta. (4-21896)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare n. 4-11238 del 23 febbraio 1993 è stata rivolta dalla S.V. ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e di grazia e giustizia.*

Come è noto quando un'interrogazione parlamentare è rivolta a più Ministri la risposta deve essere fornita dal primo Ministro in indirizzo che si avvale, a tal fine, degli elementi forniti dagli altri Ministri.

Attendosi a tale procedura, l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha provveduto a riferire al Ministero dell'interno sin dal 5 giugno 1993 (nota n. 3273) sulla base della nota n. 743 II G del 31 marzo 1993 del competente Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

Da quanto sopra emerge, pertanto, che la mancata risposta alla predetta interrogazione non è addebitabile a questa amministrazione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PATUELLI e DALLA VIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario semplifi-

care radicalmente l'eccesso di burocratizzazione che è alla base della dichiarazione dei redditi per il 1992 e che è causa di molteplici disagi per i cittadini. (4-12779)

RISPOSTA. — In riferimento al problema sollevato dalla S.V. Onorevole concernente le difficoltà cui sono andati incontro i contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992, va fatto preliminarmente presente che il problema inerente la semplificazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi e, più in generale, le semplificazioni degli adempimenti formali in materia tributaria costituisce uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione.

Il Governo, infatti, ha dato soluzione alla complessa problematica mediante l'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante, tra l'altro, le modifiche normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed agevole ai contribuenti interessati la compilazione della modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni introdotte da tale provvedimento, non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali, sono state reiterate dal recente decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, la semplificazione di talune norme la cui complessità ha avuto riflessi nella compilazione dei modelli di dichiarazione; il conseguente riordino della disciplina degli oneri deducibili dal reddito e delle detrazioni d'imposta; la riduzione dei dati da indicare nella dichiarazione relativamente ai redditi dei fabbricati facilitandone la relativa determinazione, con la semplificazione delle operazioni di confronto tra rendita catastale e reddito effettivo e l'eliminazione, di fatto, dell'obbligo per i contribuenti di dichiarare distintamente la maggior parte delle quote di proprietà condominiale (quale ad esempio l'abitazione del portiere).

Per quanto riguarda, in particolare la semplificazione degli obblighi connessi alla dichiarazione dei redditi le medesime norme prevedono:

la riduzione del numero dei contribuenti obbligati alla presentazione della di-

chiarazione dei redditi (oltre ai casi di esonero che sono stati già previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagnamento alla Legge Finanziaria);

l'abolizione dell'obbligo di allegare al nuovo modello 740 i certificati dei sostituti di imposta, le deleghe di versamento ed i documenti probatori degli oneri deducibili, che dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed esibiti o trasmessi, su richiesta all'ufficio competente. Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della documentazione, anche limitatamente a determinati oneri, nonché la facoltà dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria dichiarazione, prevenendo, in tal modo, eventuali richieste degli uffici finanziari;

la compilazione di un solo esemplare di dichiarazione con la conseguente eliminazione della copia destinata al comune;

l'abolizione della richiesta di dati che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente (tra i quali quelli concernenti il cosiddetto redditometro) ovvero trasmessi da altri soggetti quali i sostituti d'imposta: è il caso questo delle somme riguardanti emolumenti arretrati e delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno essere più dichiarate;

l'eliminazione dell'obbligo di indicare taluni dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso, rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione della dichiarazione, quali le generalità dei comproprietari degli immobili, gli estremi identificativi degli atti di compravendita dei terreni e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (ai fini della detrazione dell'onere per prestazioni mediche), nonché le firme per l'attestazione dei familiari fiscalmente a carico.

È stato, inoltre, prorogato, dal 31 maggio al 30 giugno, il termine entro il quale devono essere presentati i modelli 740 e 750, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al 3) maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione dello 0,5 per cento.

È stata, inoltre, razionalizzata la procedura prevista per l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei Centri di Assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali o da uno o più sostituti d'imposta.

A tal proposito va segnalata « l'operazione 730 » avviata da questa amministrazione. Infatti il modello 730, precompilato dall'amministrazione finanziaria con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale dei familiari a carico e con i redditi dei terreni e dei fabbricati verrà inviato a casa di oltre sette milioni di contribuenti. Tale facilitazione eviterà di ripetere, da parte dei contribuenti interessati, ogni volta quelle indicazioni definitivamente acquisite dall'Anagrafe Tributaria.

Va, altresì, fatto presente che presso questa Amministrazione è stata istituita una apposita commissione consultiva (composta da un delegato per ciascuna associazione di categoria rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da delegati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro) nelle cui attribuzioni rientra, tra l'altro, la possibilità di formulare osservazioni ed esprimere pareri in ordine agli schemi di modelli di dichiarazione predisposti ai fini delle imposte sui redditi ed alle relative istruzioni.

I risultati raggiunti attraverso il processo di razionalizzazione delle procedure e degli obblighi fiscali avviato dall'amministrazione finanziaria possono ritenersi più che soddisfacenti, infatti, il nuovo modello 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 1993 è composto di sole quattro pagine, presenta una veste grafica più leggibile e, rispetto agli anni precedenti, risulta decisamente di più semplice compilazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

PERANI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

numerosi dipendenti pubblici ora pensionati, ai sensi della legge 26 settembre 1985 e del decreto-legge 2 marzo 1989

convertito con modifiche nella legge 27 aprile 1989, n. 154, hanno presentato istanza agli uffici periferici dell'intendenza di finanza delle rispettive province allo scopo di ottenere la riliquidazione dell'IRPEF relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto fruito all'atto del collocamento a riposo;

sono ormai trascorsi quasi tre anni dalla data delle istanze per un rimborso dovuto per legge —:

quando la richiesta di riliquidazione avrà luogo. (4-10405)

RISPOSTA. — In merito alla questione sollevata nella presente interrogazione, si comunica che presso i competenti Uffici, è in fase di ultimazione la trattazione delle istanze presentate, ai sensi della legge 27 aprile 1989, n. 154 ai fini della riliquidazione delle ritenute IRPEF sulle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto percepite dai dipendenti pubblici.

Dopo il compimento della liquidazione delle suddette istanze, previsto entro il corrente mese di marzo, avrà luogo l'esecuzione dei rimborsi a favore dei contribuenti tramite la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

PISCITELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in una Repubblica democratica « fondata sul lavoro » vi sono ancora funzionari dello Stato che vengono retribuiti non solo e non tanto per il lavoro da loro svolto quanto per il lavoro svolto da altri;

i presidenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, quasi tutti magistrati ordinari, pur svolgendo le stesse funzioni, ricevono compensi di importo molto diverso perché vengono retri-

buiti in base ai ricorsi decisi, e quindi in base al lavoro svolto, dai componenti della « loro » commissione;

il sistema retributivo previsto per i giudici tributari, fondato sul cottimo, oltre ad essere anacronistico, crea disagio e imbarazzo anche in coloro che ne traggono vantaggio e nuoce al prestigio dello stesso Ordine giudiziario —:

quali sono stati i compensi corrisposti per il 1991 e per il 1992 a ciascun presidente delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;

se non ritengano opportuna ed urgente la rimozione di una situazione di privilegio e di sfruttamento apportando le necessarie modifiche alla normativa vigente (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, e articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545), già in sede di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, contenente, tra l'altro, « Disposizioni in materia di contenzioso tributario » (articolo 69). (4-17665)

RISPOSTA. — *Con riferimento al problema sollevato concernente il trattamento economico dei presidenti delle Commissioni Tributarie, si fa presente che l'articolo 13 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione (in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevede relativamente ai componenti delle commissioni tributarie, un sistema retributivo misto, composto da un compenso fisso mensile e da un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso.*

Il citato articolo 13, nel ribadire, peraltro, quanto già previsto dall'articolo 12 del precedente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sulla disciplina del contenzioso tributario, prevede che la determinazione del compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso debba essere effettuato sulla base delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della

controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per coloro che risiedono in comuni diversi da quelli in cui ha sede la commissione tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione stessa.

Il carattere misto dell'attuale sistema retributivo dei giudici tributari, nonché la determinazione del compenso aggiuntivo sulla base dei su descritti criteri, non sembrano poter favorire le situazioni di privilegio e gli anacronismi lamentati nella interrogazione, considerato, tra l'altro, che gli emolumenti corrisposti sono generalmente correlati ad una attività che viene esercitata occasionalmente, in aggiunta ad altra attività svolta in via primaria.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

PUJIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare la soppressione della pretura di Chiaravalle Centrale che, posta al centro di una vasta area collinare e montana, svolge un ruolo notevole nell'amministrazione della giustizia.

Si fa notare che i comuni interessati sono 14 con una popolazione di oltre 50 mila abitanti. (4-19850)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto si comunica che nel progetto di revisione delle sezioni distaccate di Pretura circondariale, peraltro allo stato sospeso, è previsto, nell'ambito del circondario di Catanzaro, il mantenimento della sezione distaccata di Chiaravalle Centrale.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

RONCHI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere premesso che:

il centro abitato di Pietrabianca, che fa parte del comune di Sanginetto (Cosenza), vede alcuni suoi edifici erosi dalle

fondamenta e la scogliera posta artificialmente a sua protezione dalle mareggiate, sta sprofondando;

tale pericolo per il centro abitato di Pietrabbianca è dovuto alla deviazione del corso naturale del fiume Sanginetto: deviazione provocata dalla costruzione, sul lato destro e sul demanio, di un gruppo di ville e da materiale vario depositato sempre sul lato destro;

recentemente, con i finanziamenti della legge n. 120 del 1987, sono state realizzate opere per la difesa dalle mareggiate nel territorio del comune di Sanginetto: tali opere iniziano dal gruppo di ville suddette ed escludono il comprensorio di Pietrabbianca —:

1) se risponda al vero la deviazione del corso naturale del fiume Sanginetto e cosa intendano fare per ricondurlo nel suo alveo naturale;

2) cosa intendano fare per garantire la sicurezza del comprensorio di Pietrabbianca sia dalle mareggiate che dall'erosione del fiume che, tolto dal suo alveo naturale, minaccia alcune abitazioni. (4-17036)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

a seguito delle mareggiate che, nel gennaio 1987, si sono abbattute sulle coste italiane, provocando danni alle opere portuali e di difesa costiera in corrispondenza della costa calabra, con la legge 120/87 (articolo 10 commi 1 e 2) sono stati disposti interventi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

La regione Calabria, alla quale sono stati assegnati 25 miliardi ed è stata affidata la progettazione delle opere più urgenti, ha predisposto, per la zona del comune di Sanginetto, un progetto generale ed uno stralcio. Questi prevedono la difesa del litorale mediante la realizzazione di 5 scogliere a forma di T, realizzate in massi naturali, nel tratto che va dalla foce del fiume Sanginetto

fino al confine con il comune di Belvedere, al fine di proteggere un tratto di litorale di circa 1060 metri.

La prima delle cinque scogliere, posta al confine tra i comuni di Belvedere e Sanginetto, è stata già realizzata.

Dietro indicazione del Comitato Consultivo del Dipartimento della Protezione Civile che ha approvato il progetto relativo, la regione provvederà alle restanti opere non appena in possesso del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali, indispensabile per poter procedere all'appalto dei necessari lavori.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Paladino.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risulti quale esito abbia avuto la denuncia presentata dal sostituto procuratore Benedetto Roberti del Tribunale militare di Padova al procuratore presso il Tribunale di Padova, dottor Marcello Torregrossa, in data 9 aprile 1992, protocollo n. 99/92 Pers. (4-09060)

RISPOSTA. — *La denuncia presentata dal sostituto procuratore Benedetto Roberti del Tribunale Militare di Padova, è stata registrata al n. 732/92 reg. N.R. — ignoti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario dello stessa sede e, quindi, trasmessa, in data 14.4.1992, per competenza, al Procuratore della Repubblica di Roma. Il procedimento è stato poi archiviato dal Giudice per le indagini preliminari, su conforme richiesta del P.M., con decreto in data 15.7.1992.*

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come sia possibile tollerare che pubblicazioni periodiche quali quelle con il

titolo *Il fisco* ovvero *Repertorio commerciale* utilizzino modelli e tipi di « bollettini » per gli abbonamenti annuali consistenti in veri e propri « faxsimili » dei moduli per il pagamento di imposte pubbliche, tasse, contributi sociali, sì da lucrare, spesso a causa dell'equivoco in cui cadono molti cittadini che pensano di essere obbligati ai pagamenti così richiesti. Per sapere se sia noto anche il fatto che spesso sui moduli sono stampati messaggi che vanno nella direzione dell'approfondimento dell'equivoco così creato;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e reprimere le responsabilità contabili sempre conseguenti abusi e omissioni anche nei doveri e obblighi di controllo, addebitati e addebitabili a pubblici funzionari siano essi di carriera come i dirigenti di uffici pubblici ovvero onorari come Ministri o sottosegretari specie se muniti di delega. (4-07963)

RISPOSTA. — Con la presente interrogazione si chiede di conoscere le iniziative assunte dall'amministrazione finanziaria allo scopo di reprimere il fenomeno della spedizione e circolazione sul territorio nazionale di bollettini simili, nel formato e nella veste grafica, a quelli utilizzati per la riscossione di imposte, tasse o contributi, con i quali, invece, si invitano i contribuenti, spesso in coincidenza con le scadenze fiscali, ad abbonarsi a riviste di carattere tributario. Tali iniziative, com'è noto, hanno indotto in errore molti contribuenti, ai quali non è risultato chiaro che i suddetti « inviti » erano soltanto proposte commerciali che non avevano alcuna relazione con scadenze fiscali e pagamento di imposte.

Al riguardo si osserva che l'Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per la informazione del contribuente, istituito presso questo Ministero con lo specifico scopo di elaborare strategie e programmi per la informazione del contribuente, ha ritenuto opportuno attivarsi, attraverso la pubblica-

zione di annunci sugli organi di stampa, per attuare una corretta informazione sulla questione segnalata onde evitare possibili ragiri. In un recente comunicato stampa, infatti il predetto Ufficio, nel ricordare la necessità di verificare con la massima attenzione qualunque richiesta di pagamento, ha invitato tutti i contribuenti che ricevano a domicilio bollettini di versamento sospetti a segnalarlo tempestivamente all'Ufficio stesso, tramite la casella postale 10811 di Roma Eur.

Rilevante è stato l'impegno prestato dalla Guardia di finanza nella repressione del fenomeno evidenziato, ed apprezzabili i risultati conseguiti.

Invero, a seguito di una indagine svolta dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza presso la Procura della Repubblica di Firenze sono stati avviati provvedimenti giudiziari per truffa a carico dei titolari di alcune ditte coinvolte nel predetto fenomeno. Tale intervento ha portato, tra l'altro, al sequestro delle apparecchiature utilizzate per la produzione e l'invio dei bollettini e, successivamente, ad ulteriori denunce.

Risulta, altresì, che analoghi procedimenti sono stati avviati dall'Autorità Giudiziaria di Milano.

A seguito di tali indagini e delle dettagliate informazioni fornite ai contribuenti si ha motivo di ritenere che siffatti abusi non abbiano più a verificarsi.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

THALER AUSSERHOFER. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

nonostante le assicurazioni spesso ribadite dall'amministrazione delle finanze, il cosiddetto modello 740 per la dichiarazione annuale dei redditi, anziché venir ragionevolmente semplificato, si è rivelato anche quest'anno essere un severo indicatore della crescente difficoltà che i cittadini incontrano nel compiere il proprio dovere nei confronti del fisco;

altissima infatti è la cifra complessiva che indica su quel modello i diversi qua-

dri, i rigli, le parole delle lunghe e complesse istruzioni, le caselle a lettura ottica, i possibili versamenti, gli oneri deducibili e gli altri mille ostacoli che il contribuente dovrà superare per giungere infine esausto alla meta di fine maggio;

una grande attenzione è riservata all'uso delle nuove caselle a lettura ottica che debuttano quest'anno nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati e nel redditometro;

i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta dovranno compilare sei diversi moduli;

sempre più gravosa è la strada per ottenere dal fisco lo sconto sulle spese ammesse a deduzione;

per la compilazione manuale di un « 740 » di media difficoltà, da effettuare rigorosamente con penna a sfera di inchiostro blu o nero, il quotidiano economico *Il Sole-24 Ore* ha calcolato un tempo necessario di circa sei ore;

i guai per i contribuenti non cessano nemmeno al momento del versamento, che tra acconti e saldi, prima rata ICI, patrimoniale, eccetera, può arrivare, tra maggio e giugno, a ben dodici diversi pagamenti —:

se siano allo studio iniziative atte a porre opportuni freni alla macchinosità del sistema fiscale italiano e, almeno per ciò che riguarda il modello 740, a disporre pro futuro una sua radicale semplificazione, uniformandosi in tal senso a quanto in uso in altri Paesi europei, ove i cittadini beneficiano almeno di un certo rispetto.

(4-13647)

RISPOSTA. — *In riferimento al problema sollevato dalla S.V. Onorevole concernente le difficoltà cui sono andati incontro i contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992, va fatto preliminarmente presente che il problema inerente la semplificazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi e, più in generale, le semplificazioni degli adempimenti formali in*

materia tributaria costituisce uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione.

Il Governo, infatti, ha dato soluzione alla complessa problematica mediante l'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante, tra l'altro, le modifiche normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed agevole ai contribuenti interessati la compilazione della modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni introdotte da tale provvedimento, non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali, sono state reiterate dal recente decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, la semplificazione di talune norme la cui complessità ha avuto riflessi nella compilazione dei modelli di dichiarazione; il conseguente riordino della disciplina degli oneri deducibili dal reddito e delle detrazioni d'imposta; la riduzione dei dati da indicare nella dichiarazione relativamente ai redditi dei fabbricati facilitandone la relativa determinazione, con la semplificazione delle operazioni di confronto tra rendita catastale e reddito effettivo e l'eliminazione, di fatto, dell'obbligo per i contribuenti di dichiarare distintamente la maggior parte delle quote di proprietà condominiale (quale ad esempio l'abitazione del portiere).

Per quanto riguarda, in particolare la semplificazione degli obblighi connessi alla dichiarazione dei redditi le medesime norme prevedono:

la riduzione del numero dei contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (oltre ai casi di esonero che sono stati già previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagnamento alla Legge Finanziaria);

l'abolizione dell'obbligo di allegare al nuovo modello 740 i certificati dei sostituti di imposta, le deleghe di versamento ed i documenti probatori degli oneri deducibili, che dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed esibiti o trasmessi, su richiesta all'ufficio competente. Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della documentazione, anche

limitatamente a determinati oneri, nonché la facoltà dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria dichiarazione, prevenendo, in tal modo, eventuali richieste degli uffici finanziari;

la compilazione di un solo esemplare di dichiarazione con la conseguente eliminazione della copia destinata al comune;

l'abolizione della richiesta di dati che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente (tra i quali quelli concernenti il cosiddetto redditometro) ovvero trasmessi da altri soggetti quali i sostituti d'imposta: è il caso questo delle somme riguardanti emolumenti arretrati e delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno essere più dichiarate;

l'eliminazione dell'obbligo di indicare taluni dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso, rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione della dichiarazione, quali le generalità dei comproprietari degli immobili, gli estremi identificativi degli atti di compravendita dei terreni e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (ai fini della detrazione dell'onere per prestazioni mediche), nonché le firme per l'attestazione dei familiari fiscalmente a carico.

È stato, inoltre, prorogato, dal 31 maggio al 30 giugno, il termine entro il quale devono essere presentati i modelli 740 e 750, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al 31 maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione dello 0,5 per cento.

È stata, inoltre, razionalizzata la procedura prevista per l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei Centri di Assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali o da uno o più sostituti d'imposta.

A tal proposito va segnalata « l'operazione 730 » avviata da questa amministrazione. Infatti il modello 730, precompilato dall'amministrazione finanziaria con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale dei familiari a carico e con i redditi dei terreni

e dei fabbricati verrà inviato a casa di oltre sette milioni di contribuenti. Tale facilitazione eviterà di ripetere, da parte dei contribuenti interessati, ogni volta quelle indicazioni definitivamente acquisite dall'Anagrafe Tributaria.

Va, altresì, fatto presente che presso questa Amministrazione è stata istituita una apposita commissione consultiva (composta da un delegato per ciascuna associazione di categoria rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da delegati dei consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro) nelle cui attribuzioni rientra, tra l'altro, la possibilità di formulare osservazioni ed esprimere pareri in ordine agli schemi di modelli di dichiarazione predisposti ai fini delle imposte sui redditi ed alle relative istruzioni.

I risultati raggiunti attraverso il processo di razionalizzazione delle procedure e degli obblighi fiscali avviato dall'amministrazione finanziaria possono ritenersi più che soddisfacenti, infatti, il nuovo modello 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno 1993 è composto di sole quattro pagine, presenta una veste grafica più leggibile e, rispetto agli anni precedenti, risulta decisamente di più semplice compilazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso:

che nel corso della visita del Ministro degli affari esteri Andreatta ad Asmara, in occasione della proclamazione della indipendenza eritrea, l'Italia riconobbe immediatamente il nuovo Stato, assumendo precisi impegni di assistenza ed aiuto, ed elevò al rango di Ambasciata il nostro Consolato generale ad Asmara;

in particolare, che fu deciso in quell'occasione nei colloqui tra il Ministro degli esteri e il Presidente Eritreo, di impiegare ed erogare a favore della Repubblica Eritrea la somma di lire 87 miliardi già stanziati a favore dell'Etiopia, per iniziative ed interventi che avrebbero

dovuto aver luogo nei territori eritrei, ed inoltre di destinare l'ulteriore somma di lire 40 miliardi già a disposizione —:

quali concrete iniziative siano state adottate per l'utilizzazione dei fondi per l'Eritrea, e se parte siano già stati erogati;

se in definitiva l'Italia abbia mantenuto gli impegni assunti con lo Stato eritreo;

quali passi siano stati mossi per il ripristino del collegamento aereo Roma-Asmara, tramite l'Alitalia od altra compagnia aerea. (4-17795)

RISPOSTA. — *In risposta alla Sua interrogazione a risposta scritta n. 4-17795 Le fornisco i seguenti elementi in ordine allo stato di attuazione della cooperazione allo sviluppo con l'Eritrea, aggiornati alla fine del 1993:*

1. Programma straordinario di ricostruzione e riabilitazione in coordinamento con la Banca Mondiale e la Comunità dei donatori (RRFE).

Da parte italiana, a fronte di un impegno complessivo ammontante a 40,76 miliardi di lire, sono già stati erogati 15,07 miliardi, equivalenti al 37 per cento del contributo italiano.

Il nostro Paese, già primo tra i donatori RRPE in termini di quantità di impegno finanziario (circa 26 milioni di dollari contro i 25 della Banca Mondiale e i 23 della CEE), è anche di gran lunga il primo in termini di erogazioni e di velocità di attuazione.

È stata in particolare apprezzata dagli eritrei la tempestività con cui si è proceduto all'acquisto di fertilizzanti sul mercato internazionale, nonché di sementi, piccoli attrezzi e animali da traino sul mercato locale. Ciò ha consentito lo svolgimento della campagna agricola 1993. L'operazione è stata portata a termine dal Gruppo di Supporto Operativo (GSO) dell'Ambasciata italiana ad Asmara — composto da quattro esperti — mediante gare di appalto in loco eseguite in stretto coordi-

namento con le Autorità eritree con procedure analoghe a quelle seguite dalla Banca Mondiale.

Nel quadro di questo programma si è proceduto il 3 novembre 1993, a Massaua, alla consegna ufficiale dell'ultimo lotto (30 camion) della fornitura di macchinari eseguita dall'Italia per un valore totale di 11,7 miliardi. Resta da completare nei tempi previsti (il relativo contratto va stipulato nei primi mesi dell'anno in corso) la fornitura delle parti di ricambio e degli equipaggiamenti di officina per la manutenzione degli stessi macchinari, per un valore di 1,6 miliardi di lire.

Come si può desumere dal quadro riepilogativo che si fornì in allegato rimangono da erogare 25,69 miliardi, suddivisi nelle seguenti principali componenti.

a) i già citati 1,6 miliardi per le parti di ricambio e le attrezzature di officina;

b) 1,8 miliardi, già accreditati sui fondi in loco, per l'acquisto dall'Italia di tubazioni per l'acquedotto di Massaua e per la relativa direzione dei lavori: le procedure di gara in loco sono già state espletate e si deve ora procedere alla firma del contratto;

c) 10,75 miliardi, in procinto di essere accreditati in loco, saranno utilizzati per il pagamento delle forniture relative alla seguenti iniziative (per le quali le necessarie gare ristrette sono già state effettuate dal GSO in stretto coordinamento con le Autorità locali):

CRF (Fondo di Riabilitazione delle comunità rurali), per la ricostruzione e la riattivazione di scuole materne e primarie, piccole cliniche, approvvigionamento idrico e strade rurali di accesso ai villaggi — 4,5 miliardi di lire;

Industria (riabilitazione di 3 impianti di produzione: tessile, conceria e ceramica) — 4,5 miliardi di lire;

Energia (parti di ricambio e accessori) — 1,5 miliardi di lire;

Fondi integrativi per forniture di cavi telefonici — 0,25 miliardi di lire.

d) 5,30 miliardi, ancora da decretare ed accreditare sui fondi in loco, per l'acquisto di componenti di completamento della centrale telefonica digitale e di cavi telefonici di collegamento con le utenze;

e) 4,2 miliardi, ancora da decretare, per partecipare ad un importante progetto di assistenza tecnica istituzionale (Ministero delle Finanze e Sviluppo, Banche, e così via) cui sono associati UNDP, Fondo Monetario, Germania ed altri donatori minori;

f) il residuo, poco più di 2 miliardi di lire, verrà utilizzato per gli adeguamenti del tasso di cambio (1,75 miliardi) e per le spese di gestione del programma.

2. Fornitura di equipaggiamenti e assistenza tecnica nel settore informatico, nonché sostegno al Referendum.

Notevole impatto ha registrato il contributo italiano al Referendum di autodeterminazione, svoltosi nell'aprile 1993, che è consistito nella fornitura di oltre cento personal computer e nell'invio di tecnici informatici, i quali hanno assicurato il funzionamento hardware e software per tutto lo svolgimento delle elezioni.

Si tratta ora di definire l'uso futuro di questo capitale informatico e le forme di collaborazione che gli eritrei richiederanno all'Italia. In una recente comunicazione il Governo eritreo ha richiesto l'invio di una missione per verificare tali forme di collaborazione nel quadro della costituzione di un Centro informatico eritreo, basato sulle forniture già assicurate dall'Italia, in grado di erogare servizi a gran parte della pubblica amministrazione.

3. Interventi di emergenza (primo semestre 1993).

3.1 Intervento per combattere le cavallette per un ammontare di 0,07 miliardi di lire: si è proceduto, utilizzando dei fondi residui disponibili in loco, a sostenere i costi della

manodopera impiegata nella campagna di controllo delle cavallette. L'intervento è stato completato.

3.2 Intervento a seguito dell'uragano che ha colpito Massaua e dintorni, per un ammontare di 0,73 miliardi di lire: si è proceduto all'invio dall'Italia o all'acquisto in loco ed alla distribuzione di beni di prima necessità (tende, generatori, contenitori per acqua potabile, set di cucina, teloni di plastica e coperte, materiali da costruzione, nonché vestiario e generi alimentari). L'intervento è stato completato.

Giova sottolineare che la cooperazione italiana è stata la più sollecita rispetto a tutta le agenzie bilaterali e multilaterali di soccorso nell'invio e nella distribuzione degli aiuti.

3.3. Aiuti alimentari di emergenza, nonché fornitura di tendoni per l'immagazzinamento provvisorio e di 5 autotreni con rimorchio per la distribuzione delle derrate, per un ammontare complessivo di 7,06 miliardi di lire.

Sono state completate sia la fornitura di aiuti alimentari (8000 tonnellate di grano e 800 tonnellate di olio vegetale), sia la fornitura di 24 tendoni speciali (dutch barn) per la conservazione delle derrate per un valore complessivo pari a 6,11 miliardi di lire. Resta invece da completare la fornitura di 5 camion con rimorchio per un valore residuo di 0,95 miliardi di lire.

4. Interventi di emergenza (secondo semestre 1993).

Per rispondere ad un appello del Presidente eritreo Isaias Afworki diretto all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri la cooperazione italiana ha inviato una missione che ha portato all'individuazione degli interventi di emergenza appresso indicati. È da sottolineare la scelta di operare sul canale multilaterale al fine di abbreviare i tempi di attuazione. Ci si avvale pertanto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell'UNICEF e in misura minore dell'Orga-

nizzazione Mondiale per la Migrazione (OIM) per l'esecuzione degli interventi.

4.1 In particolare nel settore sanitario sono state individuate le seguenti iniziative:

In collaborazione con l'OMS:

a) Intervento in favore dei feriti di guerra che necessitano di urgenti cure mediche e chirurgiche. Il nostro contributo è pari a 0,9 miliardi di lire cui si aggiungono 0,24 miliardi di lire all'OIM per le spese di viaggio e di soggiorno di alcuni feriti nelle strutture sanitarie italiane.

Il programma, già concordato con l'OMS e il Ministero della Sanità eritreo è già nella prima fase di realizzazione.

b) Intervento di emergenza nel settore della formazione sanitaria di ex-combattenti: il nostro contributo è pari a 1,5 miliardi di lire ed il programma è nella fase di definizione delle attività.

c) Intervento di emergenza per la lotta alla malaria: il nostro contributo è pari a 0,5 miliardi di lire ed il programma dovrà essere delineato dall'OMS in una prossima missione.

In collaborazione con l'UNICEF:

d) Intervento di emergenza nel rafforzamento del sistema di sanità pubblica: il nostro contributo è pari a 2 miliardi di lire ed il programma è nella fase di definizione delle attività.

4.2 Nel settore dell'assistenza sociale sono state individuate le seguenti iniziative:

In collaborazione con l'OMS:

a) Intervento di riabilitazione e recupero sociale a favore degli invalidi di guerra. Il nostro contributo è pari a 1 miliardo di lire ed il programma sarà definito nel corso di una prossima missione OMS.

In collaborazione con l'UNICEF:

b) Intervento finalizzato all'assistenza degli orfani di guerra: il nostro contributo è pari a 1,5 miliardi ed il programma è già nella fase di definizione della attività.

In merito al ripristino dei voli aerei Roma/Asmara si rileva preliminarmente che al momento attuale non vi è una compagnia aerea di bandiera che operi un collegamento diretto tra le due città. Tuttavia la « Ethiopian Airlines » collega bisettimanalmente Addis Abeba con Roma via Asmara.

L'Alitalia ha avviato una valutazione sulla possibilità di stabilire una propria presenza nello scalo di Asmara alla luce dell'effettivo potenziale di traffico tra i due Paesi. Solo nel caso in cui tale indagine darà esito positivo sarà possibile ripristinare voli diretti verso quella destinazione da parte della nostra compagnia di bandiera.

Su un piano generale va infatti osservato che, nell'attuale fase di viva concorrenza e di difficoltà economiche delle principali compagnie aeree internazionali, i collegamenti aerei non possono rispondere più ai criteri di prestigio e di presenza politica, ma devono dimostrare una sicura redditività.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.